

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.23

Calamia Giuseppe

Calamia Giuseppe e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere comune di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, nonche' di episodi di traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai nn.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria non e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Calamia, per i reati ascrittigli.

L'affiliazione di Calamia Giuseppe al sodalizio criminoso "Cosa Nostra", e' esplicitamente affermata da Contorno Salvatore, il quale, nel corso degli interrogatori resi al G.I. di Palermo (Vol.125 f.456550, 45605, 456665, 456666), dopo averlo esattamente riconosciuto nell'immagine fotografica mostratagli, lo ha indicato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova. Il Contorno ha ricordato di averlo conosciuto nel carcere di Termini Imerese nel 1970 e che gli fu succesivamente

presentato come "uomo d'onore" da La Mattina Nunzio presso il ristorante "'Ngrasciata" di Palermo.

Infine, il Contorno ha riferito di essere a conoscenza delle attività illecite del Calamia, prima impegnato nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri, poi inserito, con il La Mattina Nunzio nel traffico di stupefacenti.

Le dichiarazioni accusatorie del Calzetta Stefano (Vol.11 f.402862 Dib.Vol.79 f.031024), il quale, dopo aver esattamente riconosciuto il Calamia nella riproduzione fotografica mostratagli, ha ricordato di averlo visto, una volta, salutarsi, baciandosi, con Zanca Carmelo, esponente di spicco di "Cosa Nostra", e lo ha inserito attivamente nel traffico di stupefacenti, appaiono troppo generiche ed insignificanti per potere costituire un elemento di riscontro a quelle pur attendibili del Contorno.

Ed invero, la circostanza riferita dal Calzetta non può essere considerata univoca sotto il profilo indiziario, essendo ben possibile che l'affettuosità tra il Calamia e lo Zanca non derivasse dalla sussistenza di specifici vincoli

associativi tra i due, considerato che lo scambio di baci tra uomini non e' una prerogativa soltanto ed esclusivamente degli "uomini d'onore".

Pertanto, anche se lo stesso imputato, nel corso del suo interrogatorio reso al G.I. di Palermo (F.P. f.220699), ha ammesso di essere stato coinvolto nel contrabbando di sigarette e di essere stato, nel 1970, ristretto nel carcere di Termini Imerese, non sembrano emersi a suo carico altri significativi elementi oltre alle indicazioni del Contorno.

In conclusione, in coerenza con i criteri illustrati nella parte sul regime della prova (Cap. 12), il Calamia va assolto dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Calista Gaetano

Calista Gaetano e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere comune, di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, nonche' di traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai capi n.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Calista per i capi n.1 e 10 dell'epigrafe.

Invero, l'affiliazione di Calista Gaetano al sodalizio criminoso denominato "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Buscetta Tommaso, il quale, sia nel corso dei vari interrogatori resi al G.I. di Palermo (Vol.124 f.450007, Vol.124 bis f.450188, 450242, Vol.124 ter f. 450327), sia durante l'istruttoria dibattimentale (Ud.Vol.27 f.010808), lo ha indicato come elemento di spicco della "famiglia" mafiosa del Borgo.

Il Buscetta ha specificato che il Calista Gaetano, di cui ha riconosciuto

l'immagine riprodotta in una fotografia mostratagli, gli fu presentato nel carcere "Ucciardone" di Palermo come "uomo d'onore" da Ciriminna Salvatore, anch'egli appartenente alla "famiglia" del Borgo. Ed ha, inoltre, aggiunto che allora il Calista era piuttosto giovane ed abitava nel rione "Vucciria" di Palermo.

Durante la detenzione, come notato dal Buscetta, stranamente egli preferiva restare alla III sezione del carcere, allora riservata ai detenuti definitivi, invece di accogliere gli inviti del Ciriminna e di Cucuzza Salvatore, capo della "famiglia" del Borgo, affinché si facesse trasferire alla loro sezione o meglio in infermeria, ove, in effetti, si trasferì, ma solo dopo molti mesi di detenzione.

Il Calista, pur negando di conoscere il Buscetta, ha fornito delle parziali ammissioni di fatti, che danno riscontro a quanto da questi riferito.

Infatti, ha dichiarato di conoscere Ciriminna Salvatore, anche se solo perché coimputati in altro procedimento non ancora definito, di abitare alla "Vucciria" (rione popolare di Palermo) ed,

inoltre, ha ammesso di essere stato trasferito, per un mese circa, alla sezione infermeria del carcere dell'Ucciardone (Vol.123 f.449643-449644).

D'altra parte, le dichiarazioni accusatorie di Buscetta hanno trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rese al G.I. di Palermo da Contorno Salvatore (Vol.125 f.456541, 456686), il quale lo ha indicato quale "uomo d'onore", pur ignorandone la "famiglia" di appartenenza, ed ha, altresì, riferito di aver frequentato, a volte, la salumeria dell'imputato alla "Vucciria", ove aveva incontrato altri "uomini d'onore", quali Buscemi Giorgio.

Nell'interrogatorio reso in dibattimento il Contorno ha poi aggiunto di avere incontrato nel predetto esercizio anche Bagarella Leoluca, "uomo d'onore" della "famiglia" di Corleone.

Infine, il teste Maltese Salvatore riferiva di aver appreso dal Calista Gaetano e da certo Cardella, compagni di cella presso la Casa Circondariale di Palermo, intorno al 1975-1976, che Buscetta Tommaso sarebbe stato il mandante dell'omicidio di Gnoffo Giuseppe.

Il Calista, pur negando tale circostanza, ha, peraltro, ammesso, nel corso dell'istruttoria dibattimentale (Udienza 8 marzo 1986), di essere stato compagno di cella di Cardella Salvatore.

Ora, a prescindere dalla fondatezza della rivelazione fatta al Maltese, negata dal Buscetta (Vol.124 ter f.450327), non si puo' non rilevare che il discutere con un compagno di cella di un omicidio di matrice mafiosa e mostrare di conoscere Buscetta Tommaso, nonche' la sua capacita' criminale, costituisce una smentita a quanto dichiarato all'autorita' giudiziaria e un ulteriore elemento di conferma circa il suo inserimento nelle vicende di "Cosa Nostra".

Pertanto, apparendo pienamente provata l'appartenenza di Calista Gaetano alla associazione mafiosa, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai n.1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti, comuni agli altri coimputati, e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Va, altresi', ritenuta sussistente la contestata aggravante, di cui all'art.7 legge n.575/65, posto che

l'imputato risulta gia' essere stato sottoposto due volte con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S., prima con decreto del 21 febbraio 1978, emesso dalla Corte d'Appello di Palermo, poi con decreto del 12 novembre 1983 del Tribunale di Palermo, confermato il 4 giugno 1984 dalla locale Corte d'Appello.

Gli elementi probatori a carico del Calista in ordine al traffico di stupefacenti appaiono, invece, insufficienti per affermare la responsabilita' penale dell'imputato.

Ed invero, l'attivo inserimento dell'imputato nel traffico degli stupefacenti puo' soltanto dedursi dai rapporti dello stesso con esponenti mafiosi in esso certamente inseriti.

A tal proposito non puo' essere trascurata la dichiarazione del Buscetta, che ha indicato in Cucuzza Salvatore, capo della "famiglia" del Borgo, di cui il Calista era esponente di spicco, come uno dei piu' attivi trafficanti di stupefacenti. Ne' la circostanza che il Calista e' stato rinviato a giudizio con ordinanza del G.I. di Palermo del 20 febbraio 1982, per rispondere del reato di associazione per delinquere in concorso tra gli altri, con Spadaro Tommaso e Savoca

Giuseppe, il cui inserimento nel traffico di stupefacenti e' pienamente provato.

Tuttavia, non essendosi accertata la responsabilita' di Cucuzza Salvatore per i reati concernenti il traffico degli stupefacenti, e ritenuto che i rapporti che legavano il Calista con lo Spadaro e il Savoca nel citato procedimento apparivano finalizzati al contrabbando di tabacchi, che pur si puo' considerare come la fase cronologicamente precedente l'intervento nel campo degli stupefacenti, non e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Calista, in ordine ai delitti concernenti gli stupefacenti, dai quali lo stesso va, pertanto, assolto per insufficienza di prove.

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 c.p., Calista Gaetano va condannato alla pena di anni 8 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 bis, 1^ e 4^ comma, c.p.: anni 5 di reclusione piu' aumento di un terzo per art.416 bis, 6^ comma, c.p.=anni 6 e mesi 8 + mesi 2 per art.112, n.1, c.p.= anni 6 e mesi 10 + mesi 2 per art.7 legge n.575/65 = anni 7 + aumento per art.81, cpv, c.p. = anni 8 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 c.p., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 c.p. e 18 legge n.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, a pena espiata.Appare opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, c.p., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Sussistendo, peraltro, le condizioni per l'applicazione dell'indulto, di cui agli artt. 6 e segg. D.P.R. n.865/86, la pena relativa al delitto di cui all'art.416 c.p., inflitta per continuazione, va condonata.

Calo' Giuseppe

E' da osservare relativamente al prevenuto in oggetto che soltanto nel corso di questo procedimento, dopo le indicazioni a lui dedicate nelle indagini sfociate nel Rapporto dei 161, la figura del Calo' ha assunto il peso e lo spessore che gli devono esser, in realta', riconosciuti in seno all'associazione mafiosa "cosa nostra".

Sul suo conto sia Contorno Salvatore (Vol.125 f.456539, 456546, 456573-456575, 456588, 456608-456609, 456628-456630, 456631-456640, 456646, 456648-456649, 456651, 456676, 456704, 456711, 456730, 456731, 456754, 455759, 456763), sia, in particolar modo, Buscetta Tommaso ((Vol.124 f.450006-450007, 450012, 450017, 450022, 450026, 450033, 450035-450036, 450038-450039, 450043, 450052, 450055-450057, 450064-450067, 450076-450077, 450082, 450085, 450088, 450091, 450096, 450098, 450100, 450111-450112, 450118, 450126; Vol.124 bis f.450134, 450142, 450150, 450162, 450165, 450175, 450177, 450181, 450183, 450186, 450221, ~~450227~~ 450227-450228, 450234, 450241, 450247, 450252, 450272; (Vol.124 ter f.450298, 450302, 450306, 450320, 450327, 450329-450330, 450339, 450350, 450361)

hanno parlato a lungo, chiarendo in modo inconfutabile come lo stesso sia uno dei personaggi di maggior spicco della "mafia vincente" ed uno degli alleati piu' importanti dei corleonesi.

Del Calo', quindi, si parla in molti punti della presente sentenza e, in apposita sezione, vengono esaminate le indicazioni probatorie emerse relativamente ai molti omicidi che gli vengono addebitati per la sua qualita' di membro della "commissione" o "cupola" (V. Capitolo IV Parte 2 "Causa e responsabilita' degli omicidi").

Conseguentemente, nel presente esame della sua posizione, mentre si fa, fin d'ora, rinvio alla parte sopra indicata della presente sentenza, e via via ad altre parti, man mano che se ne riscontri la necessita', giova tratteggiare gli elementi piu' interessanti, al fine di definirne la personalita' e le responsabilita' penali, relativamente ai reati di cui egli risulta imputato.

Invero, a prescindere dal precedente giudiziario relativo alle lesioni in danno di Scaletta Francesco, autore dell'omicidio del padre del Calo', quest'ultimo che - secondo il Buscetta - subito dopo la sua
e s c a r c e r a z i o n e

relativa all'indicato episodio criminoso, era entrato a far parte della famiglia mafiosa di Porta Nuova, cooptato dal Buscetta medesimo in breve volgere di tempo divenne "rappresentante" della stessa "famiglia", dimostrando notevole accortezza ed estrema prudenza nelle illecite attivita' esperite, tanto da essere additato nel Rapporto dei Carabinieri e della Squadra Mobile di Pslermo 28 maggio 1963, soltanto come colui, intorno al quale, insieme con Alberti Gerlando ruotavano pericolosi killers (Vol.124 quater f.452446-452447) e come frequentatore di Giaconia Stefano (Vol.124 quater f.452613).

In realta' quindi, le prime gravi accuse risalgono alle propalazioni del Vitale Leonardo (f.452221-452235), il quale, com'e' noto, lo ha esplicitamente accusato di essere mandante di numerosi atti delittuosi (omicidi, sequestri di persona, estorsioni, danneggiamenti) e lo ha indicato, in perfetta sintonia con le successive, di oltre un decennio, rivelazioni del Buscetta, come "rappresentante" della "famiglia" di Porta Nuova.

Di estremo rilievo la circostanza che anche il Vitale, fin d'allora, parlasse degli stretti rapporti esistenti tra il Calo' e Rotolo Antonino e della loro
s u d d i t a n z a r i s p e t t o a i

Corleonesi. Infatti, ha riferito di una riunione mafiosa in cui si era discusso se una "tangente" imposta ad un costruttore edile dovesse spettare alla "famiglia" di "Altarello" o a quella della "Noce" e Riina Salvatore aveva deciso per la "Noce" assumendo di "aver nel cuore" questa "famiglia", senza che il Calo', presente alla riunione, dissentisse in alcun modo.

Relativamente al sequestro di persona di Cassina Luciano da parte di Scrima Francesco, parente del Calo' e "uomo d'onore" della famiglia di Porta Nuova, -come fa notare il Giudice istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio - induce certamente al sospetto che anche il prevenuto, "rappresentante" della stessa "famiglia", non vi fosse estraneo; e si e' posto l'accento sul fatto che la partecipazione alle trattative per il riscatto, da parte del sacerdote Coppola Agostino, sicuramente molto vicino ai Corleonesi (come e' stato dimostrato nei procedimenti penali per i sequestri Torielli e Rossi di Montelera) (Vol.220), significa che l'alleanza del Calo' con quelli ed il suo coinvolgimento nei sequestri di persona risale ad antica data.

Dopo essere uscito indenne dal processo provocato dalle rivelazioni del Vitale Leonardo , il Calo' aveva gia' cominciato a gravitare su Roma, mantenendo, tuttavia, strettissimi legami con Palermo e con "Cosa Nostra".

Certo alla scaltra opera di mimetizzazione del Calo', - giocata persino sull'assunzione di un nome falso, Aglialoro Mario, - ha giovato grandemente il suo trasferimento a Roma, citta' che per la sua cognita vastita' e per la sua popolosita' (lo ha rilevato anche il Contorno al dibattimento Ud.11 aprile 1986) offre un nascondiglio sicuro a chiunque abbia interesse di non mettersi in evidenza. Nessuna meraviglia, adunque, che egli sia riuscito per oltre un decennio ad operare nell'ombra senza che nessuno facesse piu' caso a lui, nonostante il suo stato di latitanza.

Soltanto nel 1982, soprattutto per effetto delle dichiarazioni di Totta Gennaro, riaffiora il nome del Calo' nelle indagini sulla criminalita' mafiosa.

Nel Rapporto dei CC. e della Squadra Mobile di Palermo del 13.7.1982 (f.400096) (f.400372) gia' si faceva menzione degli di fonti anonime in cui il Calo' veniva indicato come uno dei responsabili

della c.d. guerra di mafia e fra i piu' potenti alleati dei Corleonesi; ed anche di analoga informativa secondo la quale il prevenuto operava "a Roma, con grande prestigio ed "incisivita'" ed era da ritenere "un punto di riferimento del crimine organizzato di stampo mafioso" (f.400286).

Si riferiva, altresì, che il Calo' era interessato, sempre secondo la medesima fonte, nelle imprese edilizie di Sbarra Danilo e poteva contare sull'appoggio, a Firenze, di Milano Nicola, a Verona, di Magliozzo Tommaso e, a Palermo, soprattutto di Magliozzo Vittorio, Motisi Ignazio, Di Giacomo Giovanni, i fratelli Cillari, i figli di Milano Nicola, Lipari Giovanni e Calista Gaetano.

Nel medesimo Rapporto, peraltro, Totta Gennaro aveva avuto in piu' occasioni agio di far rilevare la grave preoccupazione del Grado Vincenzo per "quello di Roma", alleato dei Corleonesi, che li (i Grado) voleva morti e che, per tale motivo, telefonava continuamente ai Ciulla ed ai Fidanzati, a Milano, perche' li facessero uccidere.

La svolta nei confronti del Calo' si e' avuta a seguito delle dichiarazioni di Buscetta Tommaso e di Contorno Salvatore, analitiche e piu' volte riscontrate dalle indagini giudiziarie.

Queste dichiarazioni hanno consentito, inoltre, di pervenire alla identificazione del sedicente "Mario" o "Mario Aglialoro", un personaggio di grossa statura mafiosa emerso nelle complesse indagini istruttorie concernenti l'omicidio, avvenuto a Roma nel 1981, del noto Balducci Domenico.

Sul ruolo centrale di Calo' Giuseppe nella c.d. guerra di mafia Buscetta e Contorno (particolarmente il primo), hanno puntualizzato, in modo concorde e riscontrato, l'attivita' e il ruolo del medesimo, quale membro della "commissione" in seno a "Cosa Nostra".

Alcuni importanti riscontri avvalorano la veridicità delle dichiarazioni suddette.

Il Calo' si e' reso conto, intelligentemente, che era controproducente negare la vecchia amicizia col Buscetta e l'ospitalita' offertagli nel 1980, nella sua casa romana di via Aurelia, 471; ma, contro ogni verosimiglianza, ha dichiarato di ignorare come mai il Buscetta

fosse a conoscenza del suo indirizzo. Ed ha soggiunto di avergli fatto capire chiaramente che non era piu' gradito a casa sua, quando si era accorto che il Buscetta viveva a casa di esso Calo' con la seconda moglie. In un non riuscito tentativo, poi, di offuscarne la personalita', ha posto in risalto che il suo amico di un tempo era moralmente censurabile per avere abbandonato la prima moglie ed i figli e perche' non restituiva al fratello Vincenzo il danaro che quest'ultimo gli aveva prestato.

Infine, ha soggiunto che uno dei figli era drogato (Fot.221391) - (Fot.221405).

Tale caratteristico metodo di contrattacco, che e' comune a molti degli imputati, e' stato oggetto di attenta osservazione da parte di questa Corte e di relativa considerazione in altra parte della presente, cui, pertanto, si rinvia (Capitolo I, pag.668 ss.).

Inoltre, resta il fatto indubitabile che il Calo' non e' riuscito a dare una plausibile risposta sul perche' egli abbia accolto nella propria abitazione, addirittura mettendogliela a disposizione il Buscetta Tommaso, nei confronti del quale ostenta oggi distacco e disprezzo.

Il Calo' si e' giustificato sostenendo di averlo fatto per la normale solidarieta' che si instaura fra latitanti, ma ognun vede come tale proposizione sia inappagante, e come peraltro tale comportamento finisca con l'offrire piu' che giustificati elementi di riscontro indiretto alle affermazioni del Buscetta, confermando, l'ospitalita' incontrovertita offerta dal Calo', nella sua oggettiva realta' storica, la conferma di un'antica amicizia, poi degenerata in animosa ostilita'.

Peraltro, ha fatto notare il Giudice istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio come il patente risentimento del Calo' nei confronti del Buscetta lo abbia condotto a compiere un vero e proprio passo falso.

Insistendo sempre sull'"immoralita'" del Buscetta, il Calo' rivela che quest'ultimo aveva costretto il fratello Vincenzo e la moglie di quest'ultimo, sorella della prima moglie, a ricevere la nuova moglie brasiliana, cosi' provocando dissapori. Ora, se il Calo', come egli stesso ha ammesso, era a conoscenza di questo episodio, che non puo' essere avvenuto se non a Palermo durante la latitanza di Buscetta Tommaso, ne consegue che,

contrariamente a quanto da lui sostenuto, egli era bene a conoscenza di quanto accadeva a Palermo ed al Buscetta in particolare. E con cio' viene smentito l'asserto, radicale suo allontanamento e l'addotta estraneita' dall'ambiente palermitano.

Tommaso Buscetta, poi, ha riferito che uno dei personaggi maggiormente vicini al Calo' e' Magliozzo Vittorio e che era stato proprio quest'ultimo ad indirizzarlo alla casa romana del Calo'.

Ulteriori elementi possono essere tratti - ad avviso di questa Corte - dal confronto, di drammatica intensita', svoltosi nell'udienza pomeridiana del 10 aprile 1986, nel corso del quale si sono scontrate con accenti assai aspri, rivelando una ruggine annosa (metamorfosi di un'antica amicizia) le diverse, ma entrambe caratteristiche personalita' dei due personaggi in considerazione. Ora il confronto - come questa Corte ha avuto occasione di precisare nell'ordinanza dibattimentale pronunciata il 10 aprile 1986 - costituisce un'attivita' processuale mediante la quale, attraverso la puntualizzazione di contrastanti dichiarazioni, si cerca di dirimere o superare l'incertezza probatoria derivante da tale

contrasto, allorché esso verta su "fatti o circostanze importanti" del processo cui detti fatti si riferiscono. Or dalla disposizione legislativa ex art. 364 C.P.P. (che appunto prevede tale tipo di prova) la quale espressamente precisa che ad esser messe a confronto possono esser "le persone già' esaminate o interrogate" si ricava indubbiamente l'ulteriore corollario per cui a base dei risultati probatori correlativi possono esser poste dichiarazioni che provengano da imputati o da testi (si sottolinea la tecnicita' delle surrichiamate espressioni: "esaminate" - pertinente ai testi - e "interrogate", consentanea alla qualita' d'imputato del soggetto posto a confronto); e che la capacita' probatoria non e' dissimile (perche' parificata dalla legge) col variare dei soggetti posti a confronto. Cio' perche' al fine dell'accertamento della verita' - scopo precipuo del processo penale - sta l'esigenza di chiarezza la quale puo' essere acquisita attraverso l'esame comparato e simultaneo delle differenti versioni dei fatti, e attraverso il modo con cui esse sono sostenute da ciascuno dei confrontati.

Scendendo ora all'esame dei risultati del confronto, giovera' subito osservare che gia' la

posizione assunta dal Calo' - giocata monotonamente sulla richieste di documentazioni delle accuse contro di lui lanciate dal Buscetta, - e' anomala rispetto al mezzo istruttorio, richiesto con tanta insistenza dallo stesso Calo' cosi' come da numerosi altri imputati, (i quali si noti di passaggio, dopo l'esperimento del confronto del Calo' col Buscetta, si guardarono bene d'insistere sul mezzo istruttorio, nonostante lo specifico interpello del Presidente regolarmente consacrato nel verbale di udienza). Peraltro, la linea difensiva assunta dal Calo', del tutto antinomica rispetto al mezzo probatorio richiesto, che nelle prime battute del processo apparve evidentemente come un rimedio portentoso per squassare dalle fondamenta le accuse, altra non era se non la consueta difesa nei processi di mafia che hanno costellato la storia giudiziaria di assoluzioni con formula dubitativa proprio per la carenza di sicuri elementi probatori. E nella scelta del confronto come panacea per tutti i mali, come strategia difensiva comune, dovette certamente pesare (insieme a considerazioni temporali, stante l'elefantiaca struttura del processo) l'incredulita' diffusa a che nella pubblicita' del dibattimento certe accuse venissero

(per la prima volta nell'esperienza giudiziaria) confermate e ribadite, come poi, per contro, avvenne. Inde irae, naturalmente; il che sotto l'aspetto propriamente umano e' comprensibile, anche se non naturalmente giustificabile. Lo stupore e la rabbia impotente, massime dopo l'esperienza Buscettiana, la cui tempra pur messa a dura prova dall'affocata indagine dibattimentale, dimostro' di reggere al cimento, si tramuto' in vero furore allorquando sulla pedana si avvicendo' il Contorno che implacabilmente ripete' il suo atto d'accusa con tutta l'asprezza propria del personaggio. Di qui la ormai nota "ricusazione" del Presidente di questa Corte di Assise, di cui la Corte d'appello fece giustizia, dichiarandone l'inammissibilita', in brevissimo volgere di tempo.

Altra posizione assunta dal Calo' nei confronti del Buscetta e' quella che appare consonante assai con le corde gia' tentate dal Leggio, di cui sopra si e' ampiamente riferito. Anche qui il giudizio di riprovazione si svolge sulle avventure erotiche del Buscetta e sul suo disinteresse nei confronti della famiglia. Ma quest'ultimo argomento aizza le reazioni di quest'ultimo che, accusando l'interlocutore di aver

"calpestato cio' che aveva accarezzato" racconta l'episodio del danaro offerto dal Calo' al figlio

Su tale episodio occorre soffermarsi perche' in esso piu' stridente si rivela il contrasto fra i due e appare, pertanto, necessario approfondire il discorso al fine di stabilire quale delle due posizioni appaia piu' vicina alla verita'.

Certo la versione del Buscetta appare sulle prime munita del riscontro della condanna subita dal figlio Buscetta Antonino per esser stato colto in possesso delle banconote costituenti parte del riscatto del sequestro del costruttore romano Armellini Renato, per il quale era stata richiesta la somma di cinque miliardi e versate lire 945 milioni in banconote da lire 100 mila del conio piu' recente. Tuttavia, tale elemento, che potrebbe ritenersi altresì corroborato dalla considerazione della personalita' del Buscetta Antonino, che appare individuo che viveva di espedienti e non certo al livello di poter ordire e comunque partecipare ad una grossa operazione mafiosa come quella posta in essere per il sequestro del costruttore romano, avvenuto in Roma il 14 febbraio 1980 all'atto in cui

il sequestrato stava uscendo dal proprio ufficio, (la liberazione avvenne in Calabria il 2 novembre successivo) potrebbe esser contrastato dalle risultanze del processo intentato contro di lui e conclusosi in primo grado con sentenza del tribunale di Roma del 16 giugno 1982. Con tali intenti la difesa del Calo' ha prodotto copia di tale decisione nell'udienza del 21 ottobre 1987.

Devesi, tuttavia, rilevare che tale sentenza non appare passata in cosa giudicata per il Buscetta Antonino, per il quale - stante la sua nota uccisione avvenuta l' 11 settembre 1982, ricollegabile come quella del fratello Buscetta Benedetto, dello zio Buscetta Vincenzo e del cugino Buscetta Benedetto (in data 29 dicembre 1982) nonche' del cognato Genova Giuseppe, e dei cugini del padre D'Amico Antonio e D'Amico Orazio, alla persecuzione nei confronti dei rimanenti epigoni della c.d. mafia perdente, - sara' intervenuta declaratoria di improcedibilita' dell'azione penale per morte del reo. Pertanto, peraltro ad altri fini, questa Corte resta libera di rivalutare i fatti, con l'allargamento di orizzonte che consegue agli ulteriori elementi emergenti dalle

dichiarazioni di Buscetta Tommaso, e quindi col corredo di un piu' ampio materiale probatorio che le consente di inquadrare anche l'episodio in considerazione nella sequela di avvenimenti criminosi i quali solo nelle dichiarazioni del Buscetta Tommaso trovano una convincente spiegazione e un'attendibile chiave di lettura.

Or, cio' considerato, appare indiscutibile che, anche la consapevolezza da parte del Buscetta Antonino della provenienza illecita del danaro con cui egli cerco' di riscattare i gioielli della moglie che aveva dovuto pignorare a cagione di difficolta' economiche nelle quali sovente si dibatteva, non contrasterebbe in assoluto con la versione degli accadimenti narrata dal Buscetta Tommaso, una volta che si abbia presente che egli ben conosceva il personaggio che spontaneamente e almeno in apparenza con molta generosita', gli aveva donato il danaro; del quale e' comprensibile non abbia voluto fare il nome perche' amico del padre e perche' ne conosceva la posizione altolocata nell'ambito del Ggota mafioso. Infatti a favore di una tesi siffatta sta la considerazione che per organizzare e condurre a termine un'operazione come quella del sequestro

Armellini (che presupponeva, ad evidenza, tutta una serie di collegamenti, di connivenze e di organizzazione logistiche) bisognava risiedere nel Lazio, come il Calo' che, segretamente, abitava in Roma col falso nome di Aglialoro Mario, non apparendo sufficienti i viaggi a Roma del Buscetta Antonino di cui si parla (senza pero' specificarne i dati concreti) nella sentenza del tribunale di Roma sopra indicata. Certo la mancata residenza a Roma non avrebbe impedito al Buscetta figlio di partecipare al sequestro Armellini; che' anzi avrebbe potuto essere un elemento favorevole per se stesso e per l'organizzazione avvalersi di un correo non conosciuto nell'ambiente locale. Ma in tal caso non si spiegherebbe perche' il Buscetta Antonino abbia dovuto far ricorso al Monte di pietà', sottoponendo a pegno i gioielli della convivente De Almagro Jolanda (cinque anelli, un orologio d'oro, un bracciale d'argento ed altro) - e cio' riscontra le rivelazioni di Buscetta Tommaso -. E si badi che l'importo del riscatto Armellini in banconote da lire 100.000 fu versato ai rapitori in data 6 giugno 1980, mentre il pegno fu stipulato in data 8 luglio 1980 come da relativa polizza n.030182/05 dell'importo

di lire 5.203.000. Tali dati che la Corte riprende dalla sentenza del Tribunale di Roma datata 16 giugno 1982, prodotta dalla difesa del Calo', mentre si armonizzano bene con quanto dichiarato dal Buscetta Tommaso, si rivelano, chi ben guardi, incompatibili con la versione accreditata dalla medesima sentenza secondo la quale gia' ab initio l'Antonino era a conoscenza della provenienza illecita del danaro. Ed invero, se il riscatto fu versato in data 6 giugno non si vede come mai il Buscetta sia stato costretto a recarsi al Banco dei pegni in data 8 luglio, cioe' un mese e tre giorni dopo, come estrema risorsa per far fronte ad urgenti necessita', allorquando avrebbe dovuto aver gia' conseguito la sua parte di bottino, o, comunque, aver la speranza (d'immediata attuazione) di poterla conseguire, cioe', in tempi brevissimi. Tutto cio' avvalorava la versione del Buscetta Tommaso, che il Calo' contrasta in toto (e cio' all'attento ed esperto osservatore e' gia' sospetto, perche' anche il mentitore piu' incallito in genere costruisce su dati realmente esistenti, deformati dalla sua fervida immaginazione). Tutto questo si armonizza ulteriormente con le rampogne del Calo' al figlio del Buscetta, in quanto costui (sempre ovviamente secondo il racconto del

padre) aveva preso l'abitudine di truffare i Supermercati, prelevando merce mediante il rilascio di assegni a vuoto; lamentele che testimoniano di un individuo, pressato dalla stretta del bisogno, che s'ingegnava a sbarcare il lunario, ricorrendo ad espedienti di vario tipo, ma non ad atti di violenza che l'avrebbero ovviamente potuto trar "fuor dal pelago alla riva" in modo piu' rapido e risolutivo. E a chi valuti i fatti con la dovuta attenzione non possono sfuggire le considerazioni favorevoli ad accreditare la versione del coimputato dichiarante, ove si abbia riguardo agli elementi cronologici da quest'ultimo accuratamente riportati nella propria dichiarazione. Ed invero, il "generoso" esborso del danaro con intento di liberalita', avviene il giorno 12 agosto 1980, e cioe' alla vigilia del compleanno dell'Antonino, e con tale specifica motivazione (sicche' appare del tutto verosimile che il Tommaso ricordi la data a cagione del facile riferimento temporale). E tale data e' la medesima in cui - come si apprende dalla sentenza piu' volte citata - si era pubblicizzata la notizia secondo la quale (vedi il Giornale di Sicilia e l'Ora del 12 agosto 1980) sarebbe stato effettuato dalle banche e dagli Uffici postali il controllo delle banconote del taglio di

lire 100.000. E' legittimo, pertanto, presumere che, all'atto del dono, il Calo' gia' conoscesse delle difficolta' di smercio in banca delle banconote regalate al Buscetta e che anche quest'ultimo ne fosse venuto a conoscenza; fatto codesto, che avvalora la tesi della sua iniziale buona fede, stante che - secondo la versione del padre - il Calo' aveva parlato del profitto di un carico di sigarette. La data del versamento delle banconote presso il Banco dei pegni da parte del Buscetta Antonino e' proprio quella del 13 agosto (giorno del suo compleanno) come documentato anche dal rapporto della Squadra mobile di Roma del 30 settembre 1981 in atti (Vol.124 quater f.450713)

Quanto poi al "distinguo" fra Monte di pieta' e Istituto bancario da cui la predetta sentenza argomenta, va precisato che a Palermo e' notorio che la Cassa di risparmio presiede a tale attivita' di prestiti su pegno, per cui nessun argomento probatorio puo' rettamente trarsi da tale distinzione. Per contro, e' del tutto verosimile che il Buscetta fosse ignaro della trappola cui andava incontro e sia stato messo sull'avviso dopo aver riempito la distinta di versamento, dalle more frapposte a tale operazione. Ed invero, la fama del personaggio che aveva donato il

danaro, considerato l'indugio inusitato frapposto al riacquisto degli oggetti dati in pegno, dovette insospettire il Buscetta, inducendolo a tentare di farsi riconsegnare il danaro. Ogni altra versione e' insostenibile, perche' e' palese che il controllo andava operato sul danaro dal cassiere che presiedeva a l l ' o p e r a z i o n e .

In definitiva, puo' adunque dirsi che l'attento ed approfondito scandaglio delle contrapposte versioni in punti rilevanti, giova all'attendibilita' del Buscetta e getta sprazzi illuminanti sulla sfuggente ed inquietante personalita' del Calo'.

Il duello verbale fra i due coimputati, quale puo' definirsi il confronto del quale la Corte si occupa, ha certamente segnato - come fu avvertito finanche dalla stampa, anche dalla meno "tenera" nei confronti dei c.d."imputati collaboratori"- sia pur fra alterne vicende una sensibile prevalenza della dialettica accusatoria del Buscetta.

Ciononostante, va doverosamente riconosciuto che a quelli che (continuando la metafora) possono esser definiti come i primi impegni dei ferri, il Calo' si mostra aggressivamente disinvolto, anche se arroccato su posizioni difensive delle quali

si e' gia' rilevato la mancata consentaneita' rispetto al mezzo istruttorio espletando. Formalmente controllato, attento a non trascendere in espressioni contumeliose, e' pronto, viceversa, a sottolineare la diversa condotta dell'antagonista, allorquando costui, perdendo le staffe, scantona nell'ingiuria.

Man mano, pero', che il contrasto verbale procedeva, attraversando anche periodi di stanca, in cui l'ansia reciproca di sopraffare l'interlocutore rispettivo ,sembrava ristagnare - si' da indurre il Presidente a pensare di por fine al mezzo probatorio - al Calo' accadeva di perdere la primitiva baldanza e l'originaria sicurezza. Specie dopo il colpo a sorpresa vibrato dal Buscetta coll'accento a tale Giannuzzu Lallicata (cioe' Lallicata Giovanni) di cui a tutta prima il CALO' nega la conoscenza ("Ma chi e'?- esclama, ai ricordi evocati dall'interlocutore) per ammetterla poi, sotto la spinta dell'evidenza, alla attenta ed insistita indagine di chi dirigeva il dibattito, un turbamento evidente traspare nel suo successivo contegno e nelle sue risposte da quel momento in poi, come se gli spettri di un fosco passato rivivessero in lui, non senza schianto interiore . C i o ' a v v i e n e

certamente in quanto l'avversario lo costringe con la stessa forza dei fatti ad abbandonare la consueta linea di diniego in radice, ed egli, di fronte alle prime ammissioni si sente portato su un terreno infido, e tentenna. In tal momento, facilmente identificabile nel riascolto o nella lettura delle trascrizioni, si avverte chiaramente che egli si smarrisce, e si controlla con difficoltà'. L'ammissione a denti stretti di essersi trovato in carcere con lo sciagurato Lalicata, dopo la spavalda negazione iniziale, l'equivoco stesso in cui cade, attribuendo alle parole del Buscetta un significato che esse non avevano, e non potevano avere, testimoniano di uno stato di disagio e di disorientamento, che conducono alla grave accusa lanciategli dal suo contraddittore, la quale talora esplode in accenti drammatici :-" Con le tue mani lo hai fatto! "Accusa che prende le mosse dall'insistenza con cui il Calo' rinfacciava al Buscetta di avergli addebitato settanta omicidi e che il secondo negava (in quanto era conseguenza solo indiretta delle propalazioni riguardante la composizione della c.d. commissione) e che, quindi, appare frutto piu' di una felice estemporaneita' che

di una mossa accuratamente meditata, e preparata anteriormente. Accusa, peraltro, di cui e' impossibile non rilevare la circostanziata enunciazione. Ed invero, il Buscetta non si limita ad una generica indicazione sulla uccisione del Lalicata, bensì', partendo dalla notizia, letta in carcere, della scomparsa di quest'ultimo, racconta in dettaglio come egli ebbe ad informarsi per stabilire in quali circostanze e per quali motivi essa fosse maturata.

- "Io nel 1979, od '80 o '78, sono in carcere, e leggo : "Scomparsa una persona".

Questa persona che io leggo nel giornale e' un membro della sua famiglia (perche' io non ne faccio piu' parte adesso). Al primo incontro col Calo' io <le> domando : - Che cosa ha fatto (perche' lo chiamavamo cosi') Giannuzzu, per scomparire ? Perche' e' scomparso?

- Eh, me l'ha detto la Commissione.

- Si', ma tu hai detto alla Commissione che questo era un bravo ragazzo, che questo era una valida persona? -

-Eh, la Commissione me l'ha detto...!

-Pippo, ma tu hai detto che questo ragazzo ha sofferto tanta fame in carcere dal '63 al '69, e' stato condannato per associazione a delinquere ?

- Si', ma non ho potuto far a meno...

- "Ho chiuso l'argomento con lui, mi sono recato a Favarella ed ho incontrato Greco Salvatore, ed ho detto a Greco Salvatore, Greco Michele : Michele, ma perche' e' stato deciso di affogare, di strangolare a >Giannuzzo? Michele, non potevate evitare questo ?

- No, non si poteva evitare, era troppo vicino a Badalamenti Gaetano.

Continuando la passeggiata, sono che passeggio con Magliozzo Vittorio, che lui -(riferito al Calo') - dice di non conoscere)e gli dico :

-Vittorio, ma non era tuo compare, Gianni?

-Si'.

-Ma niente avete fatto in <famiglia> per salvare la vita di Gianni?

- Eh, io proprio quel giorno mi recavo da don Pippo, e don Pippo all'ingresso di questo negozio, mi disse di andare a fare i biglietti di aereo. Quando sono ritornato mi ha detto : - Non domandare piu' di tuo compare perche' e' in una situazione finita. Non dite niente in giro.

"Questa persona si chiama Lallicata Giovanni, membro della famiglia di Porta nuova, che il signor Calo', con questa faccia d'innocente,

si presenta qua, per dire : "Dimmi di dove sono il capo, chi te lo ha detto ? Questo e' il signor Calo' !!!"

Non puo' negarsi come molteplici elementi possan trarsi, oltre quelli gia' ampiamente lumeggiati piu' sopra, che appaiono veramente illuminanti circa la valutazione dei risultati del mezzo istruttorio in considerazione. Di fronte alla posizione cautamente ed accortamente difensiva del Calo', il Buscetta, non solo vigorosamente ribadisce le proprie accuse, ma le amplia e le integra con fatti e circostanze che sono in perfetta consonanza con sue precedenti rivelazioni, le quali, quindi, da questi ultimi ricevono conferma ed opportuni chiarimenti.

Valga il vero. Innanzi tutto, e' da mettere nel dovuto risalto la disinvoltura con la quale il Buscetta fa riferimento piu' volte alla carica in seno all'associazione "Cosa nostra" rivestita dal Calo'. Alle proteste di quest'ultimo che al solito invoca le prove, il Buscetta risponde che " lui sa benissimo che per le cose di mafia non ci sono testimonianze..." E' chiaro che a questo punto lo scontro si ferma ad un nulla di fatto. Impossibile per il Buscetta portare riscontri dell'incontro che assume avvenuto presso l' autogrill

P a v e s i

sull'autostrada fra Napoli e Roma, dato che gli altri due partecipanti alla riunione, Bontate Stefano e Inzerillo Salvatore sono caduti entrambi sotto i colpi dei Killer avversari. Ma certo, la riunione era ben possibile e tutt'altro che priva di logica, come il Calo' ha tentato di sostenere in sede di confronto, argomentando dalla distanza da Palermo del luogo fissato come sede del convegno. Tuttavia, le espressioni usate dal Buscetta nei confronti della qualifica del Calo' (rappresentante della famiglia di Porta Nuova) appaiono improntate a convinzione profonda, non hanno l'intonazione, facilmente riconoscibile, di una sovrastruttura artefatta allo scopo di coonestare le proprie proposizioni accusatorie. Se ne ha conferma valutando la rigida consequenzialita' dei comportamenti successivi a quelle premesse. Come nell'episodio in cui, dopo avere ribadito fra le negazioni (non troppo convinte) del Calo' la qualifica di capo della famiglia di Porta Nuova che a lui attribuisce ,quando quest'ultimo esprime la sua meraviglia sull'esistenza di un suo dovere di aiutarlo, ribatte :-"Eh, quando si accettano certe cariche si devono portare fino in fondo (Dib.Vol.32 f.012777)

Certo la coerenza potrebbe esser frutto della comprovata scaltrezza del soggetto e della sua peculiare abilita' dialettica. Tuttavia, appare quanto meno singolare che egli regga al gioco per tanto tempo senza mai tradirsi e senza incrinare minimamente la propria linea, nonostante sottoposto al fuoco di fila di domande da parte dei giudici, pubblici accusatori ed avvocati - questi ultimi tanto numerosi quanto agguerriti- ove non si ritenga che egli dica il vero.

Ed infatti, solo una volta e' possibile cogliere un'affermazione certamente non veritiera nelle sue dichiarazioni dibattimentali. Cio' avviene allorché egli nega, a domanda di un membro della difesa, di aver mai assunto il falso nome di Barbieri Adalberto (Con tale nome egli fu fermato a Milano il 17 giugno 1970 a bordo dell'Alfa Romeo targ. MI K38291 di proprieta' della madre di Scaglione Francesco, insieme con Alberti Gerlando - paccare'-, Calderone Giuseppe e tal Caruso Renato Martinez -in realta' Cicchiteddu-); ma l'apparente menzogna era giustificata dal fatto che nella parte del suo interrogatorio che era rimasta segreta per necessita' istruttorie (e di cio' il Buscetta era a conoscenza, essendo imputato) tale circostanza era stata da lui ammessa, anche se in

un secondo tempo. Eppertanto, il diniego non puo' aver altra causa che quella di rispettare il segreto istruttorio, dal momento che egli aveva lungamente risposto sui passi fatti dal Cicchiteddu e da lui ai fini della preparazione di quello che avrebbe dovuto essere il "golpe" del principe Borghese. (Si prenda atto di quanto risposto ad un certo punto del dibattimento dal Buscetta ad un patrono di parte civile che l'interrogava sul fatto- udienza del 7 aprile 1986 -) Pertanto, l'episodio non puo' esser adoperato per scalfire la sua credibilita' ed e' da segnalare il fatto che l'imponente difesa degli altri imputati, nonostante il notevole numero degli interventi, non ha ritenuto di dover far ricorso alla risposta negativa da lui data in argomento..

Peraltro, e' da concludere sottolineando come la fredda pervicacia del Buscetta nel trattare temi che non soltanto in lui sembrano scatenare interiori uragani, per le sanguinose sventure che riecheggiano, sembra infrangere, talvolta, la dura scorza della "guardia" dell'avversario, scuotendone i nervi e spingendolo a profferire frasi in cui e' facile cogliere il bagliore di una sinistra ambiguita': "Buscetta - E mi hai fatto ammazzare mezza famiglia!

Calo'- La storia che racconti...

Buscetta- Mezza famiglia mi hai fatto ammazzare...

Calo' -La storia che racconti...

Buscetta- Perche' non mi facevi ammazzare a me..

Calo'- La storia che racconti...Ma non ti preoccupare...(Dib.Vol.32 f.012777).

Ma il discorso merita di esser ulteriormente approfondito, sviluppando le considerazioni gia' prospettate piu' sopra circa le rivelazioni dibattimentali del Buscetta. A parte,infatti, che va sottolineato il riferimento a Greco Michele (il Salvatore e' nominato per evidente lapsus di cui il dichiarante subito si corregge) e alla consapevolezza di quest'ultimo della sorte toccata al Lallicata (reo di sodalizzare con gli esponenti della fazione avversa), va dedicato opportuno indugio alla figura del Magliozzo Vittorio, sempre accostata dal Buscetta a quella del Calo'.Varie volte, in verita',egli ha fatto riferimento al Magliozzo come l'uomo-chiave per riuscire a perforare la difficilmente penetrabile cortina fumogena di cui il Calo' si proteggeva con l ' a b i l i t a ' e l a

scaltrezza che lo contraddistinguono. (Si veda l'episodio cui gia' si e' accennato delle rampogne del Buscetta dopo il dono del danaro, poi risultato frutto del sequestro Armellini, al Calo' e dall'appuntamento fissato con quest'ultimo, tramite il Magliozzo, che ebbe bisogno di due giorni di tempo per poterlo convenire). Ma adesso spontaneamente il Buscetta, nel tirarlo in ballo per il suo legame di "comparaggio" col Lallicata, racconta che il Magliozzo gli riferi' - in occasione del servizio consuetudiniariamente reso al Calo' di acquistargli i biglietti d'aereo - delle frasi tragicamente premonitrici del destino del "Giannuzzu".

Ora cio'e' tanto piu' significativo, in quanto il Calo' ha sempre negato di conoscere il Magliozzo, e viceversa. Laddove, in sede istruttoria attraverso le parole del coimputato Faldetta si era squarciato il fitto velo di mistero fatto calare accortamente sui rapporti fra i due, risultando dal suo interrogatorio (Vol.123 f.449970) che egli spesso era andato a rilevare il Calo' all'aeroporto di Palermo, per poi accompagnarlo in Corso Calatafimi, dove era ad attenderlo il Magliozzo. Vero e' che poi il Faldetta ritratta in parte le sue dichiarazioni

gia' in sede istruttoria e ancor piu' in dibattimento (v. verbale di udienza del 14/5/1986.); ma le rimasticature dell'imputato sono cosi' scoperte (prive come sono di alcuna valida giustificazione, in quanto non e' possibile equivocare in alcun modo sulla circostanza verbalizzata e sottoscritta della presenza del Magliozzo) che non puo' loro attribuirsi altro significato al di fuori di quello di un tardivo allineamento alle altrui strategie difensive, assunto a guisa di sanzione per aver ceduto all'impulso del momento. Ed invero, anche le invocate condizioni nervose di cui parla il Faldetta al dibattimento non spiegano un cosi' macroscopico divario fra le due diverse versioni. D'altra parte, nel secondo interrogatorio il Faldetta lascia fermo il luogo dove accompagnava il Calo' (Corso Calatafimi) che e' il medesimo dove abitavano non solo la sorella di quest'ultimo, ma anche il Magliozzo e dove trovasi altro appartamento intestato alla moglie del Calo' stesso. Se si pensa che l'edificio in questione era stato costruito proprio dal Faldetta e' proprio impensabile credere ad un mero lapsus da parte del prevenuto, nell'interrogatorio del 9 ottobre 1984. Peraltro, la presunzione-gia' cosi' saldamente ancorata su dati

incontrovertibili - diviene certezza, se si tenga conto dell'assoluto ribaltamento di circostanze cui il Faldetta accede a dibattimento, in cui sfiora l'assurdo, ritenendo di poter gabellare per verita' i contorcimenti della realta' piu' inverosimili ed ingiustificati. Come si puo', infatti, seriamente credere che "lo stato di prostrazione" in cui era caduto nel trovarsi in istato di detenzione, possa averlo condotto a un si' clamoroso anatopismo, come quello in cui adduce di esser incappato confondendo Palermo con Roma, ed invertendo il soggetto che partiva con quello che si recava ad accoglierlo. La assoluta e scoperta arrendevolezza attuale del Faldetta alle esigenze altrui rafforza la credibilita' della prima versione,

Tutte insieme, peraltro, le circostanze e le considerazioni fin qui elencate coincidono pienamente con le indicazioni del Buscetta, rafforzandone il giudizio di attendibilita'. Contemporaneamente, la figura del Calo' ne risulta assai piu' netta e finalmente calata nella propria dimensione reale di personaggio di notevole importanza nell'organizzazione, nonostante la peculiare scaltrezza e l'estrema prudenza di cui ha dato costantemente prova.

Peraltro, gli assunti difensivi del Calo' nei confronti del Buscetta, non sembrano possedere il pregio della coerenza. Nei primi accenni del lungo confronto egli si orienta decisamente nell'attribuire le accuse dell'ex amico ad una "riedizione" delle propalazioni del Vitale, spiegando queste ultime (per le quali ad ogni modo egli e' stato gia' giudicato) col ricorso all'equivoco fra "rappresentante della famiglia di Porta nuova " e la qualifica verace di "rappresentante di tessuti nella zona di Porta nuova" (Dib.Vol.32 f.012791). Ognun intende facilmente pero' come sia stentata ed inverosimile l'argomentazione, posto che il Vitale a suo tempo ebbe a fare una mappa precisa dell'organizzazione mafiosa, che ha trovato in Buscetta, Contorno, Marsala e nelle indagini delle Forze dell'Ordine riscontri puntuali. Successivamente, contesta al Buscetta di essersi ispirato alle pagine del romanzo "Il Padrino" e ai fotogrammi del film che ne fu tratto (Dib.Vol.32 f.012745): "Calo' - Parla di Commissione, di sottocapo, di capo. Io conosco queste cose per avere visto e letto un libro: Il padrino".

Cio' dice il Calo' nell'intento, non nuovo, di confinare nell'ambito della leggenda, o

comunque delle affabulazioni l'esistenza e la struttura della associazione mafiosa. Sennonche', il tentativo non e' davvero felice, stante che e' notorio che proprio l'autore del romanzo Mario Puzo si e' ispirato a fatti realmente accaduti, e a persone che, pur con le prevedibili concessioni alle esigenze di carattere artistico, sono trasparentemente identificabili. Peraltro, nel romanzo del Puzo non si fa alcun accenno alla Commissione nei termini e coi compiti assegnatili dal Buscetta.

Per contro, sono da sottolineare certe sfumature della narrazione di quest'ultimo nel brano sopra riportato le quali, emergendo estemporaneamente dal dialogo che egli riporta con accenti d'insospettata efficacia verbale, possiedono una peculiare, convincente naturalezza. Come puo' rilevarsi ibidem, quando il Buscetta riferisce le parole del Magliozzo che lo ragguaglia su quanto dettogli in quella circostanza da "don" Pippo. Ora a parte tale ultimo appellativo, che da solo evoca un ambiente, una mentalita', un'atmosfera, il discorso del Calo' nei confronti del Magliozzo ha il secco taglio, il tono e l'autorita' propria del comando :- "Non domandare piu'... Non dite niente in giro!"

Un notevole riscontro sulla figura del Calo' proviene dalle dichiarazioni del Faldetta (Fot.449591) - (Fot.449594); (f.449964) - (Fot.449990)) il quale, per sostenere di essere una vittima della mafia, ha dovuto necessariamente accusare anche il Calo'.

E, seppur cautamente, il Faldetta ha fornito utilissime indicazioni che confermano appieno la grossa statura mafiosa del personaggio.

Il Faldetta, infatti, ha riferito che:

- continuamente assillato dalle pretese estorsive del noto Scaglione Salvatore ("rappresentante" della Noce e "capo mandamento"), si era rivolto a Calo' Paolo, zio dell'odierno prevenuto, il quale gli aveva risposto che, "se aveva la coscienza a posto poteva stare tranquillo" (naturalmente, il Faldetta lascia solo intuire perche' si era rivolto proprio a Calo' Paolo e non ad altri);

- che i suoi rapporti societari con Balducci Domenico (del quale parla Buscetta come malavitoso romano "vicino" al Calo') erano stati propiziati da Calo' Pippo;

- che assegni circolari per circa 350 milioni, a lui consegnati da Balducci e provenienti, con ogni probabilita', dal , contrabbando di tabacchi, verosimilmente erano di pertinenza di Giuseppe Calo';

- che, su richiesta del Calo', lo aveva informato di tutte le domande che il G.I. di Palermo gli aveva fatto nel procedimento penale a carico di esso Faldetta, derivante dalla negoziazione degli assegni di cui sopra;

- che aveva acquistato per conto del Calo' e a proprio nome l'appartamento sito in Roma, via Aurelia 477, e lo aveva poi intestato, su indicazione del Calo', ad una societa' ("COMA Immobiliare" S.r.l.), di cui erano soci Bellino Gaspare e Vincenzo

- che, nell'estate 1983, avendo ricevuto una telefonata anonima estorsiva con la quale gli si richiedevano 50 milioni a titoli di "tangente", quando aveva iniziato a costruire un palazzo in questa via Danisinni, si era rivolto al Calo' e le telefonate erano cessate;

- che aveva incontrato piu' volte il Calo' a Palermo fino alla primavera del 1984.

Gia' basterebbero questi elementi di verifica da parte di un personaggio ambiguo come Faldetta - travolto e trascinato impetuosamente dalle spire dell'organizzazione rappresentata dal Calo', nei confronti del quale egli si mantiene certamente reticente - per rendersi conto quanto veridiche e fondate siano le accuse nei confronti del prevenuto da parte del Buscetta.

Ma ben altri sono i riscontri emersi nel corso della istruttoria. Si e' gia' detto che, a seguito delle dichiarazioni del Buscetta, era stato identificato nel Calo' il sedicente Mario Aglialoro, venuto alla ribalta, nell'istruttoria romana concernente l'omicidio di Domenico Balducci, quale vero e proprio "deus ex machina" di torbide vicende e di oscure manovre; si era accertato, fra l'altro, che in Porto Rotondo avevano alloggiato contemporaneamente, in ville messe a disposizione da Luigi Faldetta, il Calo' ed il noto Pazienza Francesco (v. es.test. di Bonino Umberto: (f.451940, 451941).

Su tali punti non e' inopportuno richiamare testualmente uno squarcio della requisitoria del P.M. di Roma, Dott. Sica Domenico

(Vol.224 f.166, 218) che felicemente osserva, fra l'altro: "La peculiarita' dell'associazione per delinquere di cui si tratta in questa sede appare..... quella di essere un punto di emergenza, uno snodo fra l'attivita' delinquenziale piu' brutale e la successiva indispensabile sistemazione finanziaria degli enormi introiti dell'organizzazione. Come pure emerge la caratteristica di essere un punto di riferimento per le varie associazioni criminose, cui sembra essere in grado di fornire ogni tipo di facilitazione, dall'assistenza alla sistemazione logistica.

Insomma, un terribile punto di aggregazione e di sostanziale controllo di tutte le altre forme associate criminali" (VOL.222 f.187).

Il Calo', a seguito delle intelligenti indagini svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Roma, veniva, infine, arrestato a Roma il 26.3.1985 e, ad ulteriore ennesima conferma delle dichiarazioni di Buscetta, insieme con lui venivano arrestati Rotolo Antonino e Di Gesu' Lorenzo. Si ricordera', in proposito, che Buscetta ha riferito che il Bontate d i f f i d a v a

del Calo' perche', fra l'altro, era troppo amico del Rotolo. Puntualmente, i due venivano arrestati insieme.

Ebbene, come si e' avuto modo di dimostrare in altra parte della presente sentenza, il Rotolo e' elemento di spicco del traffico internazionale di stupefacenti e personaggio di punta delle alleanze mafiose che fanno capo ai corleonesi ed e' pertanto estremamente significativa la riscontrata familiarita' tra i due, che banalmente il Calo' vorrebbe spiegare, come al solito, con la comune solidarieta' tra i latitanti.

Ma - fatti, questi, ancora piu' gravi - si accertava che, su incarico di Cercola Guido, un personaggio coinvolto nelle vicende romane del Calo', il tedesco Friedrich Schudinn aveva realizzato sofisticate apparecchiature elettroniche, sicuramente utilizzabili in attentati dinamitardi e rinvenute nelle abitazioni di Calo' e del coimputato Fiorini Virgilio ((VOL.216 f.255) e segg.); si accertava, altresì, che in una villa di Poggio San Lorenzo (Rieti), acquistata dal Cercola nell'interesse del Calo', erano accuratamente nascosti 6,5 chilogrammi di eroina, saponette di esplosivo, mine

anticarro, detonatori, un fucile a pompa, rivoltelle ed il relativo munizionamento ((VOL.203 f.231) e segg.)). Non ci vuole molto per rendersi conto del significato della disponibilita', da parte del Calo' e dei suoi accoliti, di questi micidiali strumenti di morte.

Le indagini patrimoniali sul Calo' hanno riservato numerose sorprese e, soprattutto, hanno dimostrato la sua disponibilita' di ingenti mezzi finanziari.

Se si considera che, a Palermo, Calo' ha esordito come commesso di un negozio di tessuti e che, in questi lunghi anni, non risulta alcuna attivita' lavorativa, accanto all'accertata sua vicinanza al Rotolo Antonino, rivelata financo attraverso il contemporaneo arresto, la sua inspiegabile floridezza economica (come, infatti, credergli quand'egli l'attribuisce solo all'applicazione di forti tassi usurari a non precisati prestiti sotto il paravento del Balducci!) si ha l'ennesima riprova del suo coinvolgimento in lucrosissime attivita' illecite, fra cui principalmente il contrabbando di tabacchi ed il traffico di stupefacenti. Quanto a quest'ultimo appare elemento estremamente rivelatore il ritrovamento nella villa acquistata in Poggio San Lorenzo di una certa

quantita' di eroina di cui appresso piu' dettagliatamente si parlera'.

Riservando l'esame di quelle attivita' in cui e' coinvolto anche Faldetta Luigi a quando sara' esaminata la posizione di quest'ultimo, giova rilevare, anzitutto, che, come e' stato puntualizzato nella parte seconda, capitolo quinto, le indagini patrimoniali hanno consentito di individuare un punto di collegamento tra il Calo' e Ganci Giuseppe.

Buscetta Tommaso aveva avvertito di avere appreso da Badalamenti Gaetano che Calo' Pippo, in societa' con Faldetta Luigi, aveva realizzato delle ville in Sardegna e che dette ville erano intestate a societa' aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia (VOL.124 f.65). Anche questa notizia si e' rivelata precisa poiche' trattasi di societa' aventi sede a Trieste; ebbene, tre di queste societa' (Finanziaria Regionale Veneta, Safiorano e Stella Azzurra), intestatarie di vaste tenute agricole nella Capitale, erano state prima cedute a Balducci Domenico, particolarmente legato al Calo', come e' stato riferito dal teste Merluzzi Luciano. Sennonche', queste societa' risultano ora

nella disponibilita' di Ganci Vito e Bosco Nunzio, parenti di Ganci Giuseppe e risulta provato che almeno una delle stesse e' stata sicuramente acquistata con danaro di quest'ultimo. Ora, e' assolutamente improbabile che non vi sia alcun nesso fra l'originaria cessione delle societa' a personaggi gravitanti nell'orbita del Calo' ed il successivo acquisto da parte del Ganci e di suoi parenti.

Sugli investimenti patrimoniali del Calo' riferisce con precisione il rapporto della Criminalpol Lazio del 27.11.1984 (Vol.200 f.142, 237) e ad esso si rimanda per i particolari.

Qui bastera' ricordare (VOL.205) che l'11.2.1982, Weaver William ha venduto, per la somma di lit.165 milioni, a Lucarini Carolina, quale amministratrice della Immobiliare Rosi S.r.l., una casa di campagna con annesso terreno, in localita' Bano di Monte San Savino e che, il primo marzo dello stesso anno, Vecchi Floriano ha venduto a Panzeca Maria Ela, una casa con annesso terreno nella medesima localita' e in prossimita' di quella di cui sopra, per il prezzo di lit.160 milioni.

.

E bene, Lucarini Carolina e' la moglie di Diotallevi Ernesto, malavitoso della Capitale coimputato del Calo' nel processo romano, mentre Panzeca Maria Ela e' la nipote di Di Gesu' Lorenzo, che era stato al soggiorno obbligato in quel centro negli anni '60.

Dalle concordi dichiarazioni di Weaver William (Vol.205 f.254, 255), Greggi Giuseppe (Vol.205 f.257, 258) Licenziati Maurizio (Vol.205 f.260, 261), Neri Giuseppe (Vol.205 f.273, 274), Piattelli Olga (Vol.205 f.250 - 252), Biagi Maria Grazia (Vol.205 f.263, 264), risulta che le trattative furono condotte da Di Gesu' Lorenzo, per entrambe le ville, e che era in compagnia di un certo "Mario", che parlava pochissimo e che e' stato identificato da quasi tutti i testi nel Calo'. Da notare che i pagamenti, nonostante l'entita' delle somme, venivano effettuati

in contanti. Viene, dunque, ampiamente smentita la tesi del prevenuto della casualita' degli incontri con Di Gesu' e viene confermata l'esistenza di stretti collegamenti fra il prevenuto ed il romano Diotallevi Ernesto, cosi' come aveva affermato Buscetta Tommaso.

Occorre tener conto, poi: della villa acquistata in Poggio San Lorenzo (Rieti), nella quale sono state rinvenute l'eroina e le armi; di due appartamenti, venduti al Calo' dal Faldetta in Palermo (corso Calatafimi); dei due appartamenti individuati in Roma (via Tito Livio e via delle Carrozze) nelle indagini conseguenti al suo arresto; dell'appartamento di via Aurelia, 477; e, infine, di una villa recentemente individuata in territorio di Termini Imerese, edificata su terreno venduto in parte da Gaeta Giuseppe ("rappresentante" della "famiglia" di quel centro, secondo le indicazioni di Buscetta) ed una societa' di cui sono soci la moglie e il cognato del Calo'.

Va, adunque, affermata, sulla base delle doviziose risultanze processuali la colpevolezza del prevenuto in ordine ai capi 1, 10, 13 e 22 e quindi affermata la sua responsabilita' con la condanna ad anni 23 di reclusione e L.200.000.000 di multa stante

l'intensita' del dolo e la capacita' a delinquere del soggetto in esame e di tutte le ulteriori circostanze di cui all'art.133 C.P. (capi 1 e 10, p.b. art. 416 bis comma 4 C.P. anni 5 di reclusione + 1/3 art. 416 bis comma 6 C.P. = anni 6 e mesi 8 di reclusione + art. 112 n.1 C.P. = anni 6 e mesi 10 di reclusione + art.7 legge 1965/75 = anni 7 di reclusione + art.81 cpv C.P. = anni 7 e mesi 6 recl.) - (capi 13 e 22, p.b. art. 75 1 comma legge n.685/75, anni 15 di reclusione e L.160.000.000 di multa + IV comma = anni 15 di recl. e mesi 3 e L.180.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 15 e mesi 6 di reclusione e L.200.000.000 di multa).

A detta pena conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

Il prevenuto va, per contro, assolto per non aver commesso il fatto dai reati di cui ai capi 153, 154, 155, 218, 219 e dai restanti capi per insufficienza di prove, secondo le motivazioni addotte in altra parte di questa sentenza, cui pertanto si rimanda (Capitolo I pagg.776 ss., e Capitolo IV Parte 2 cit. supra).

Calzetta Stefano

La personalita' del Calzetta, come gia' esposto nel Capitolo I, appare inquietante allorché, improvvisamente - ma soprattutto dopo l'attentato alla fabbrica dei suoi fratelli - egli dichiara di non ricordare piu' niente, di esser caduto e d'aver sbattuto la testa. Per di piu' in carcere si e' spesso abbandonato a gesti vandalici, ed in aula ad estemporanei spogliarelli, che ne hanno determinata l'immediata espulsione, e sempre nel luogo di detenzione ad imbrattature escrementizie cui sono conseguiti numerosi ricoveri in appositi centri specializzati ed altrettanti esami psichiatrici, che ne hanno sempre affermato il perfetto stato di salute mentale.

La Corte e', pertanto, pervenuta alla convinzione, - partendo dalle osservazioni gia' sviluppate piu' sopra - avendo avuto modo di approfondire la psicologia del personaggio, di studiarne da vicino la personalita' (nel pomeriggio in cui dopo aver chiesto vivacemente d'esser interrogato, confermo' in pieno le sue dichiarazioni istruttorie) e di saggiarne de visu la normale attitudine al

colloquio, la coerenza nelle risposte e la pronta comprensione delle domande, - mettendo anche a profitto soprattutto le confidenze fatte al Sinagra (Ud.Vol.135 del 29 ottobre 1986, f.061825) ed i suggerimenti a lui dati con cui gli consigliava accomodamenti col metodo di seminare confusione, - che egli abbia voluto, da un lato, non rinnegare quanto detto in istruttoria (che ha confermato, quasi inaspettatamente in toto), ma dall'altro preconstituirsi un'excusatio, o addirittura insinuare un dubbio.

Va da se' che l'atto di soggettiva furbizia, tale oggettivamente non e', tanto scoperto appare il gioco di lui, e tanto rilievo assume, in questo assurdo copione da lui reiteratamente sfogliato, l'orgoglio di non disdirsi, proprio a cagione dell'intima convinzione d'aver detto il vero; confortato, del resto, dalle considerazioni di reale conoscenza dei fatti e delle persone, che hanno trovato nel processo formidabili riscontri.

Sotto il profilo, per contro, delle imputazioni che gli sono state contestate la Corte ritiene che non sussistano elementi sicuri per l'affermazione della sua responsabilita', sicche' egli va assolto dalle predette con formula dubitativa.

Infatti, se da un lato, sembra strano che il Calzetta, pur tenendo conto della "benevolenza" degli Zanca, o piuttosto del fatto che egli avesse finito coll'apparir loro per la stessa frequenza degli incontri, per l'abitudine di vederlo sovente, come un personaggio familiare, sia riuscito ad acquisire notizie sull'organizzazione, per lor natura strettamente riservate, senza far parte dell'organizzazione stessa; dall'altro, il fondato sospetto che egli abbia nei confronti di costoro, ed in parte di altri della cosca esercitato una forma di un tollerabile parassitismo operato, per di piu', da una persona apparentemente innocua, e nulla piu' di questo, comporta un bilanciamento di prove contrarie che impone l'assoluzione di lui dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Peraltro, ne resta valido il contributo probatorio per notizie (come quella del cambiamento di foggia e colore dei capelli da parte del Prestifilippo Mario) direttamente da lui rilevate, ovvero per fatti (come la conferma della "tufiata" di Ciaculli gia' rivelata da Buscetta) appresi attraverso la chiarita dimestichezza con gli Zanca.

Campanella Attilio

L'imputato Campanella Attilio e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 13 e 32 dell'epigrafe.

Di tale "Attilio", trafficante di eroina, ha parlato Coniglio Salvatore, il quale, lo ha indicato come "uomo di fiducia" dei fratelli Grado Salvatore e Grado Vincenzo, suoi fornitori di eroina a Milano.

Inoltre, il Coniglio, ha riferito che l'eroina gli veniva fornita proprio dall' "Attilio" presso un bar di Piazza Washington a Milano, descrivendo quest'ultimo come un uomo di circa 40 anni, palermitano e scuro di carnagione (Vol.206 f.504670); ed ha altresì riferito che, nel 1979, presso la scuderia dei Grado, all'ippodromo di S. Siro, a Milano, ha consegnato circa 40 milioni ai fratelli Grado, per pagare una fornitura di cocaina, effettuata da Grado Vincenzo, sempre per il tramite di Campanella Attilio (Vol.206 f.504743).

Orbene, a seguito delle indagini esperite dopo tali dichiarazioni l'"Attilio" di cui si e' detto e' stato identificato nell'odierno imputato, indicato come un ex macellaio di Palermo emigrato a Milano da circa 15 anni, di agiate condizioni economiche ed amante dei cavalli (v. rapporto giudiziario del 23/10/1984 dei CC. di Palermo f.180070, 180077).

Peraltro, lo stesso Campanella, oltre ad essere stato esattamente descritto, e' stato, altresì, riconosciuto dal Coniglio in fotografia (Vol.206 f.95, 140, 168).

Lo stesso imputato, nel corso degli interrogatori resi, non ha negato di conoscere il Coniglio e i Grado, limitandosi però a dichiarare di aver incontrato il primo a Milano, per caso, in un bar di via Paolo Lupi, e Grado Vincenzo, sempre per caso, all'ippodromo di S.Siro (Vol.22/F f.015501), e protestandosi pertanto del tutto innocente ed estraneo al traffico degli stupefacenti.

Anche Anselmo Salvatore, nel corso delle sue dichiarazioni, ha indicato Campanella Attilio come un ex macellaio di Palermo, amante dei cavalli, che da quando si e' trasferito a Milano ha cambiato completamente tenore di vita, grazie alle illecite attività cui era dedito (Vol.160 f.485429).

Peraltro, sull'utenza telefonica nella disponibilita' di Coniglio Salvatore, e' stata intercettata una chiamata tra tale "Elsa" (ricevente) e tale "Attilio" (il quale cercava di "Salvino", diminutivo di Coniglio), dal tenore piuttosto equivoco, soprattutto con il riferimento al fatto che "Elsa" informava "Attilio" che il "Salvino" era andato a sbrigare una "commissione", non meglio specificata, ma indicata in maniera sufficiente per fare intendere all'"Attilio" di cosa si trattasse (Vol.160 f.485449).

Lodetti Elsa, identificata per la persona che ha intrattenuto il suddetto colloquio telefonico, a proposito dell'"Attilio" suo interlocutore, ha dichiarato che si trattava di una persona di circa 50 anni, di origine siciliana, con capelli brizzolati e carnagione scura, che spesso andava al bar e chiedeva del Coniglio (Vol.4/Z f.180089).

Orbene, ad un attento vaglio critico, gli esposti elementi offrono piena prova della colpevolezza dell'imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli.

Invero, le concordanti dichiarazioni del Coniglio e dell'Anselmo, rese in maniera del tutto autonoma ed indipendente, la citata,

"illuminante", intercettazione telefonica sull'utenza in disponibilita' dello stesso Coniglio, e l'ancora piu' significativa descrizione del Campanella offerta da Lodetti Elsa, offrono la prova che l'odierno imputato manteneva costanti rapporti, per esercitare il traffico degli stupefacenti contestatogli, con il Coniglio, smentendo le gia' deboli tesi difensive esposte dal Campanella in ordine alla casualita' degli incontri avuti con il Coniglio stesso e con i Grado.

Pertanto, sulla scorta degli elementi sopra esposti, l'imputato Campanella Attilio va ritenuto colpevole di tutti i reati ascrittigli come in epigrafe.

Per cui, considerato che i contestati reati vanno unificati sotto il vincolo della continuazione, in quanto espressione di un medesimo disegno criminoso; ritenute operanti le contestate aggravanti, eccettuata quella di cui all'art.75 comma V Legge 685/75, e valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., si ritiene equo infliggere all'imputato Campanella Attilio la complessiva pena di anni 7 di reclusione e L.18.000.000 di multa

risultante dal seguente computo: pena base art.71 1 comma L.685/75 anni 5 di reclusione e L.9.000.000 di multa + un terzo per art.74, comma 1, N.2 L.685/75 = anni 6 e mesi 8 di reclusione e L.12.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 7 di reclusione e L.18.000.000 di multa.

A tale condanna segue, come per legge, l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici durante l'espiazione della pena, e della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Campanella Calogero

Campanella Calogero e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 (in esso unificato il capo 7), 10, 13, 17,22 e 40.

Orbene, agli atti di questo processo v'e' la prova che Campanella Calogero e' affiliato all'associazione criminale denominata "Cosa Nostra", in quanto componente di spicco della "famiglia" di Catania e addirittura vice del capo, Santapaola Benedetto.

A riprova di cio' va, in primo luogo, osservato che risulta dal registro della Casa Circondariale di Catania che il Campanella, nel periodo compreso tra il 13 Luglio ed il 24 Dicembre 1981 ha effettuato svariati versamenti di somme di denaro, molti dei quali di L.200.000, ad appartenenti al gruppo facente capo al Santapaola (Vol.70/R f.075055).

Orbene, tale attivita' di "cassiere" del clan Santapaola, dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, che il Campanella era inserito a pieno titolo nell'organigramma della cosca di cui si e' detto, e prestava con regolarita' una notevole opera di assistenza economica agli associati.

A tal proposito del tutto irrilevanti risultano le giustificazioni addotte dall'odierno imputato il quale, nel riconoscere di aver effettuato tali versamenti (ed, invero, non si vede come avrebbe potuto negarlo), ha sostenuto di aver elargito tali somme del tutto spontaneamente e per soli scopi di solidarieta' tra compagni di detenzione, raccogliendo il danaro liberamente offerto da ex detenuti.

In realta', il considerevole numero di versamenti effettuati con regolarita' ed i destinatari degli stessi (Cali' Sebastiano, Cristaldi Venerando, Arturo Maurizio, Rapisarda Giovanni, Pistorio Giuseppe, Colombrita Nello, Cirrincione Nicola, Pellerito Antonino, Litrico Agostino, Fazio Angelo ed Pino Orazio), tutti, in qualche maniera, legati alla "famiglia" capeggiata da Santapaola, chiariscono la reale natura dell'attivita' svolta dal Campanella.

Circa i rapporti tra il Campanella e il Santapaola va osservato che il primo risulta raffigurato accanto al secondo in una foto scattata nel corso dell'inaugurazione della "Scimar" (Vol.70/R f.075055).

Inoltre - benché l'imputato abbia cercato di minimizzare la portata dei rapporti da lui intrattenuti col Santapaola - da tutta una serie di intercettazioni telefoniche (testualmente riportate nell'ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio, per cui se ne omette la ripetizione v. pag.1624 e segg.) è possibile evincere, con evidenza palmare, la reale natura dei rapporti intercorrenti tra il citato Santapaola e l'odierno imputato, nonché il ruolo di tutto rilievo da quest'ultimo esercitato nell'ambito della nominata "famiglia".

Si tratta di tutto un complesso di intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze in uso a Condorelli Domenico, Cristaldi Salvatore e Licciardello Giuseppe, inerenti ad una serie di conversazioni telefoniche che si riferiscono ad argomenti concernenti la "guerra di mafia" esplosa nel catanese, tra il Clan facente capo a Ferlito Alfio e la "famiglia" del Santapaola, nel corso delle quali l'odierno imputato, indicato spesso con il suo consueto soprannome di "Carletto", viene indicato come tramite per rintracciare o comunicare con il Santapaola (all'epoca latitante), cui evidentemente doveva essere molto vicino.

A titolo di esempio puo' citarsi la telefonata intercorsa tra il Licciardello e lo stesso Santapaola, il quale nell'informarsi con il suo interlocutore circa l'eventuale emissione a suo carico di ordini di cattura riferentisi all'omicidio di Ferlito Alfio, invitava il Licciardello a telefonare ogni 24-28 ore a Campanella Calogero, "Carletto", per comunicare eventuali novita' (Vol.1/R f.057750-057751).

In altre telefonate il Campanella commentava con il Licciardello gli omicidi che si stavano verificando a Catania a seguito della "guerra di mafia", ed inoltre, in una delle utenze sotto controllo, e' stata intercettata una chiamata tra "Nitto" (vale a dire il Santapaola) e "Carletto" (Campanella Calogero), nella quale i due interlocutori commentano l'omicidio di Licciardello Agostino.

Inoltre, nel corso delle sue dichiarazioni Parisi Salvatore ha piu' volte indicato il Campanella come appartenente alla "famiglia" mafiosa del Santapaola, dichiarando testualmente: "anche Campanella Calogero, inteso "Carletto", fa parte del clan Santapaola" (vol.164 f.308, 313, e Vol.171 f.1 e ss.).

Infine, lo stesso imputato, nel periodo in cui infuriava la citata "guerra di mafia", era solito farsi accompagnare da un amico armato ed a richiesta di spiegazioni non ha fornito nel corso di vari interrogatori valide giustificazioni al riguardo. Risulta di tutta evidenza, quindi, che egli temeva per la sua vita, proprio a causa della sua appartenenza al clan avverso a quello del Ferlito.

Tutto quanto sopra esposto offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto al capo 1 dell'epigrafe (in esso unificato il capo 7), con le contestate aggravanti; pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., si ritiene equo infliggere a Campanella Calogero la complessiva pena di anni 6 di reclusione (pena base art.416 1V comma C.P. anni 5 di reclusione + art.416 V comma C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.7 L.31/5/1965 N.575 mod. ex art.18 L.13/9/1982 N.646 = anni 6 di reclusione).

Inoltre, premesso che per l'imputato ricorrono le condizioni di cui all'art.6 D.P.R. 18/12/1981 N.744, questa Corte dichiara condonata la pena, come sopra inflitta, nella misura di anno uno di reclusione.

Segue, come per legge, la condanna dell'imputato alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, nonché l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni uno; infine, va applicata al Campanella la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non superiore a 3 anni.

L'odierno imputato va, invece, assolto da tutti gli altri reati, ascrittigli come in epigrafe, per non aver commesso i fatti.

Invero, in ordine al reato di cui all'art.416 Bis C.P., contestato al capo 10 dell'epigrafe, va osservato che, alla data di entrata in vigore di tale norma l'imputato risultava detenuto.

Infine, in ordine ai reati contestati all'imputato nei rimanenti capi 13, 17,22 e 40, e tutti concernenti il traffico (ivi compresa, ovviamente, la detenzione) di sostanze stupefacenti, va osservato che l'unico elemento a carico del Campanella si rinviene negli accertati rapporti di conoscenza con Mutolo Gaspare - desunti, peraltro, da una intercettazione telefonica riguardante una conversazione tra il Mutolo e Condorelli Domenico, dove si fa riferimento a "Carletto" (Campanella Calogero), dai quali,

vista la conclamata attivita' di trafficante di stupefacenti di quest'ultimo, dovrebbe trarsi la correlativa responsabilita' dell'imputato.

Tuttavia, a giudizio di questa Corte, in ordine ai reati de quibus, tali elementi, di per se' equivoci - considerato che nella stessa conversazione intercettata non si fa riferimento, ne' esplicito, ne' cifrato al traffico di droga - sono del tutto insignificanti, atteso che, da un accertato rapporto di conoscenza non puo' certo trarsi il convincimento di una responsabilita' dell'odierno imputato per i reati a lui contestati ai capi 13,, 17, 22 e 40, dai quali va, pertanto, assolto per non aver commesso il fatto.

Camporeale Antonio

Camporeale Antonio e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 Bis C.P. a lui ascritti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Peraltro, l'odierno imputato, e' stato assolto del reato di cui all'art.416 C.P., contestatogli nel corso del noto "processo del 114" celebrato in Catanzaro, per cui, sulla scorta del principio del ne bis in idem sancito dall'art.90 C.P.P., ed attesa la natura permanente dei reati allo stesso contestati nel presente dibattimento, l'esame di questa Corte va riferito, esclusivamente, a fatti avvenuti successivamente al giudizio di cui si e' detto.

Cio' premesso, occorre rilevare che, nel presente giudizio a carico del Campanella si pongono le precise dichiarazioni di Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore.

Il primo, riferisce che l'odierno imputato, da lui conosciuto da lunghissimo tempo, era "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova, capeggiata

da Calo' Giuseppe, aggiungendo che era stato proprio costui a convincerlo a diventare un affiliato di "Cosa Nostra".

Tuttavia, il Buscetta, tanto in istruttoria quanto al dibattimento, ha manifestato forti dubbi circa la possibilita' che l'attuale imputato - da lui descritto come una persona particolarmente di spirito, che era solita rallegrare la compagnia mediante il racconto di barzellette - sia tuttora coinvolto nella attivita' criminale dell'organizzazione (Vol.124 f.450182 e ss.).

Per quanto concerne le deposizioni di Contorno Salvatore al riguardo, occorre rilevare che lo stesso, nel corso dell'istruttoria, in un primo momento, ha dichiarato di non conoscere il Camporeale (Vol.125 f.456540), mentre, in seguito, lo ha indicato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Calo' Giuseppe (Vol.125 f.456704).

Tuttavia, al dibattimento, il Contorno ha riferito di non sapere piu' nulla del Camporeale, ormai da lungo tempo; mentre il Buscetta si e' detto sicuro che l'odierno imputato, da molti anni, e' praticamente inattivo.

Cio' posto, a giudizio di questa Corte, gli elementi raccolti a carico del Camporeale, se,

da un lato, rappresentano seri e fondati indizi per affermare la responsabilita' - considerata la piu' volte ricordata attendibilita' dei citati Buscetta e Contorno - dall'altro, atteso che non sussistono agli atti ulteriori riscontri, non eliminano del tutto il dubbio circa l'effettiva attuale responsabilita' dell'imputato, il quale va, pertanto, assolto da tutti i reati a lui ascritti come in epigrafe per insufficienza di prove.

Cancelliere Domenico

Cancelliere Domenico e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere comune, di tipo mafioso e finalizzata al traffico degli stupefacenti, nonche' di concreti episodi di tale traffico, rispettivamente contestatigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Occorre, in primo luogo, rilevare che, l'odierno imputato, nipote di Cancelliere Leopoldo - indicato da Buscetta Tommaso come capo della "famiglia" del Borgo (Vol.124 f.450007) - alla morte di quest'ultimo ne ha ereditato - insieme al fratello Cancelliere Leopoldo, coimputato in codesto procedimento penale - la partecipazione azionaria nella s.r.l. "Calcestruzzi Arenella".

A tale societa' risulta di fatto interessato Riccobono Rosario - capo della "famiglia" di Partanna-Mondello - il quale la controllava per il tramite del cognato Vitamia Paolo, amministratore unico della citata societa' (Vol.2 bis f.131617).

Peraltro, l'"influenza" esercitata dal Riccobono su tale societa' e' altresì dimostrata dal fatto che uno dei fornitori abituali risulta essere Lauricella Salvatore, genero del Riccobono.

Orbene, tale, sia pur mediata, cointeressenza di interessi economici tra il Cancelliere ed il Riccobono, costituisce un primo indizio della qualita' di associato dell'odierno imputato, la cui famiglia di origine, peraltro, risulta essere stata da sempre - fin dai tempi del nonno Leopoldo nonche' del padre Nicola - particolarmente vicina ai Riccobono (Vol.2 bis f.131130).

Inoltre, che l'odierno imputato intrattenesse dei rapporti molto "stretti" con quest'ultimo e' dimostrato anche dalla sua accertata partecipazione - insieme al fratello Cancelliere Leopoldo, - alle nozze tra Micalizzi Michele e Riccobono Margherita, figlia di Riccobono Rosario.

Infatti, tale partecipazione risulta immortalata in una fotografia allegata in atti, che ritrae il Cancelliere al banchetto nuziale degli sposi di cui si e' detto (Vol.1/RB f.130059).

Peraltro, occorre a tal proposito osservare che, l'imputato, nel difendersi, si e' limitato a negare

ostinatamente di conoscere il Riccobono, sostenendo - anche contro ogni evidenza - di avere appreso solo dal P.M. che lo interrogava, che il consocio Vitamia Paolo e il fornitore Lauricella Salvatore, erano parenti del Riccobono; ed affermando, inoltre di non conoscere il Micalizzi Michele alle cui nozze, a suo dire, aveva partecipato sol perche' invitato da Vitamia (Vol.1/RB f.130056 e ss.).

L'inattendibilita' di tali affermazioni e' palese.

L'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" emerge con chiarezza a seguito delle dichiarazioni del coimputato Gasparini Francesco.

Quest'ultimo (tratto in arresto all'aeroporto parigino di Orly in possesso di un ingente quantitativo di stupefacenti), determinatosi a collaborare con la giustizia, ha dimostrato di ben conoscere vicende e personaggi della "famiglia" del Mutolo e del Riccobono, da lui piu' volte riconosciuti in fotografia.

A proposito di Cancelliere Domenico, il Gasparini lo ha riconosciuto come uno dei partecipanti ad una importante riunione, tenutasi il

30/4/81 presso la villa di Riccobono Rosario, alla quale convennero, a suo dire, circa 40 persone (Vol.59/R f.071733).

Il Gasparini ha riferito che, nel corso di tale riunione, gli invitati presero a discutere di argomenti, secondo il suo giudizio molto importanti, aggiungendo, altresì, di avere udito la seguente frase : ".....il Falco, uno e' fatto pensiamo all'altro".

Il Gasparini ha, inoltre, riferito che, durante tale riunione, molti dei convenuti manifestavano forti preoccupazioni per l'attivita' istruttoria svolta dal Giudice Falcone.

Cio' posto, non puo' non rilevarsi che, la frase percepita dal Gasparini, premesso che proprio con il soprannome "Il Falco" era noto Bontate Stefano, (v.cap.5^ omicidio Inzerillo), ucciso pochi giorni prima (il 23/4/81), con tutta probabilita' si riferiva all'eliminazione di quest'ultimo, mentre si programmava l'omicidio di Inzerillo Salvatore.

La presenza ad una riunione in cui si discuteva di fatti di cosi' rilevante importanza per la vita dell'associazione mafiosa, non puo' che far concludere per la partecipazione dell'imputato all'associazione medesima.

Inoltre, il Gasparini, ha riconosciuto in Cancelliere Domenico la persona insieme alla quale aveva partecipato ad una cena, assieme a Micalizzi Michele, presso un ristorante stile liberty della citta', nel corso della quale si era parlato liberamente del traffico di stupefacenti (Vol.59/R f.234, 330, Vol.61/R f.16, 17).

Anche tale episodio conferma che l'imputato era a conoscenza di fatti che soltanto un affiliato, legato dal giuramento di fedelta' a "Cosa Nostra" poteva conoscere.

Infine, la Calcestruzzi-Arenella, di cui il Cancelliere era socio, a seguito delle compiute indagini e' risultata perfettamente inserita nel circuito imprenditoriale mafioso, come si evince dai rapporti, nonche' dai capitali assai cospicui impiegati nella societa' da componenti della "famiglia" di Partanna-Mondello, sul cui inserimento in traffici illeciti non vi puo' essere alcun dubbio.

Cio' premesso, a giudizio di questa Corte, dal complesso degli elementi sopra esposti, emerge chiara la responsabilita' dell'odierno imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, i quali, quoad poenam, vanno unificati sotto il vincolo

della continuazione ex art.81 cpv. C.P., in quanto evidente espressione di un medesimo disegno criminoso.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., si ritiene equo infliggere a Cancelliere Domenico la complessiva pena di anni 6 di reclusione (pena base art.416 bis C.P. commi IV e VI, anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P., mesi 2 di reclusione = anni 5 e mesi 6 di reclusione + 81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione).

Segue, come per legge, la condanna alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, nonche' l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Cio' posto, in ordine ai reati contestati all'imputato ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, va osservato quanto segue.

Si tratta di reati concernenti il traffico degli stupefacenti, nel quale il Cancelliere Domenico sarebbe coinvolto quale componente del gruppo facente capo al Riccobono.

Invero - come meglio chiarito nella parte relativa al traffico degli stupefacenti cui si fa

rinvio - tutte le "famiglie" erano interessate a tale lucrosissimo "affare", e tra queste, secondo quanto riferito da Buscetta Tommaso, quella facente capo al Riccobono era una delle piu' attive.

Peraltro, il coinvolgimento della famiglia del Riccobono nel traffico internazionale di stupefacenti e', altresì, dimostrato dal sequestro di 4,500 chilogrammi di eroina purissima rinvenuta - il 10/11/81, presso l'aeroporto di Orly di Parigi - in possesso di Gasparini Francesco, il quale ha ammesso che tale ingente quantitativo di droga era destinato proprio alla famiglia di Riccobono Rosario.

Lo stesso Gasparini, come si e' detto, ha sostenuto di aver partecipato ad una cena, assieme al Cancelliere, nel corso della quale si e' liberamente parlato del traffico degli stupefacenti.

Tuttavia in assenza di ulteriori riscontri non si puo' avere la certezza assoluta della responsabilita' dell'imputato.

Pertanto, Cancelliere Domenico va assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe.

Cancelliere Leopoldo

Cancelliere Leopoldo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato, nipote di Cancelliere Leopoldo - indicato da Tommaso Buscetta come capo della "famiglia" del Borgo (Vol.124 f.450007) - alla morte di quest'ultimo ne ha ereditato - insieme al fratello Domenico, coimputato in codesto procedimento penale - la partecipazione azionaria nella s.r.l. "Calcestruzzi Arenella".

Tale societa', risulta, di fatto, facente capo al noto Riccobono Rosario - capo della "famiglia" di Partanna-Mondello - il quale la controlla per il tramite del cognato Vitamia Paolo, amministratore unico della citata societa', (Vol.2-bis f.131617).

Uno dei fornitori abituali di tale societa' risulta, tra l'altro, Lauricella Salvatore, genero del Riccobono.

Orbene, tale, sia pur mediata, cointeressenza di interessi economici tra il Cancelliere ed il

Riccobono, costituisce un primo indizio della qualita' di associato dell'odierno imputato, la cui famiglia di origine, peraltro, risulta essere stata da sempre - fin dai tempi del nonno Leopoldo nonche' del padre Nicola - particolarmente vicina ai Riccobono (Vol.2 bis f.131130).

Inoltre, la sua accertata partecipazione - insieme al fratello Cancelliere Domenico - alle nozze tra Micalizzi Michele e Riccobono Margherita, figlia di Riccobono Rosario conferma i rapporti con quest'ultimo.

Un riscontro documentale di tale partecipazione risulta da una fotografia allegata in atti, che ritrae il Cancelliere al banchetto nuziale degli sposi (Vol.1/RB f.130059).

Le giustificazioni adottate dall'imputato circa la mancata conoscenza del Riccobono e dei rapporti di parentela col Vitamia Paolo, suo socio nella Calcestruzzi-Arenella s.r.l., sono del tutto inattenbibili.

Cio' posto, per quanto riguarda i reati contestati all'imputato ai capi 13 e 22 dell'epigrafe - concernenti il traffico degli stupefacenti - occorre rilevare che, il Cancelliere Leopoldo ne

risponde per il solo fatto di essere componente della "famiglia" di Partanna-Mondello.

Invero - come meglio chiarito nella parte relativa al traffico degli stupefacenti cui si fa rinvio - tutte le "famiglie" erano interessate a tale lucrosissimo "affare", e tra queste, secondo quanto riferito da Buscetta Tommaso, quella facente capo al Riccobono era una delle piu' attive.

Peraltro, il coinvolgimento della famiglia del Riccobono nel traffico internazionale di stupefacenti e', altresì, dimostrato dal sequestro di 4,500 chilogrammi di eroina purissima rinvenuta - il 10/11/81, presso l'aeroporto di Orly di Parigi - in possesso di Gasparini Francesco, il quale ha ammesso che tale ingente quantitativo di droga era destinato proprio alla famiglia di Riccobono Rosario.

Tuttavia in mancanza di ulteriori riscontri idonei a fornire piena prova del coinvolgimento in prima persona del Cancelliere in tale attivita', non si puo' raggiungere la certezza assoluta della sua responsabilita'.

Ne', in tal senso, puo' essere considerato elemento decisivo il fatto che all'imputato sono stati

girati due assegni bancari, entrambi di lire 3.000.000, recanti rispettivamente il N.089259310 e 089267684, e tratti sul c/c N.410243070 del Banco di Sicilia ag.8 di Palermo, di cui e' titolare Graziano Salvatore, coinvolto nel traffico di stupefacenti, coimputato in codesto procedimento, e ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 13 e 22 modificati negli artt.648 e 81 C.P..

Tali titoli di credito, infatti, sono stati tratti in favore di Vitamia Paolo, amministratore unico della "Calcestruzzi Arenella", e successivamente girati al Cancelliere; per cui, benché anche questa circostanza sia un concreto elemento a carico dell'imputato in esame, non si può essere certi che tali somme riguardassero proventi derivanti dal traffico degli stupefacenti.

Cio' posto, occorre rilevare che, sia per i capi 1 e 10 dell'epigrafe che per i capi 13 e 22, gli elementi processuali a carico dell'imputato se, da un lato, costituiscono seri indizi di colpevolezza a suo carico, dall'altro, in assenza di ulteriori riscontri, non consentono di affermarne con sicurezza la responsabilita'.

Pertanto, Cancelliere Leopoldo va assolto da tutti i reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Cangialosi Giovanni

Cangialosi Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato come coinvolto nelle attivita' illecite della c.d. "Fazione Catalano", composta - come si e' gia' detto nella parte generale relativa al traffico internazionale degli stupefacenti (cap.10^ parte 4^ par.3) cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" Siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Cio' posto, va rilevato che risulta dallo "affidavit" dell'agente Rooney che Cangialosi Giovanni - originario di Borgetto (PA) come molti degli imputati coinvolti nella c.d. "Pizza Connection"

il 15 Marzo 1984 si era recato da Palermo a New York per prendere accordi di persona con i componenti della "Fazione Catalano" in relazione al traffico degli stupefacenti.

Cio' emerge con chiarezza da una serie inequivocabile di elementi magistralmente raccolti dagli investigatori americani (Vol.21/G f.617 e segg.).

Anzitutto, l'imputato, appena giunto all'aeroporto Kennedy di N.Y., forniva alle autorità locali, quale indirizzo per la sua permanenza negli U.S.A., quello di Mazzurco Salvatore, il quale era andato a riceverlo al suo arrivo.

Orbene, il Mazzurco, come già dimostrato da questa Corte, era uno degli elementi di maggior spicco della "Catalano Faction" - anch'egli, peraltro, originario di Borgetto - ed e' estremamente significativo che il Cangialosi alloggiasse proprio presso di lui durante la sua permanenza negli U.S.A.

Inoltre, la mattina successiva al suo arrivo (16 Marzo 84), il Cangialosi si incontrava con altri membri della "Fazione Catalano", tra i quali, Mazzurco ed i fratelli Lambertini alla Emmi Auto a Queens.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, i fratelli Lamberti Salvatore e Lamberti Giuseppe - riconosciuti colpevoli da questa Corte dei reati concernenti il traffico degli stupefacenti - conducevano il Cangialosi presso la famigerata pizzeria di Queens "Al Dente Pizza", di pertinenza di Catalano Salvatore e Ganci Giuseppe, rispettivamente capo e braccio destro della citata "Faction".

Il 16 Marzo 84 il Mazzurco telefonava alla moglie dal ristorante "Piccola Venezia", dicendole che si trovava in compagnia dei fratelli Lamberti e di Cangialosi, che indicava come una delle due persone venute dall'Italia, specificando che si trattava di "quelli dei vestiti".

Non si dimentichi che dal complesso delle intercettazioni telefoniche si desume che con tali termini l'imputato intendeva riferirsi all'eroina.

Anche nel prosieguo della sua permanenza negli U.S.A. il Cangialosi continuava a frequentare esclusivamente membri della "Fazione Catalano", come documentato dagli atti trasmessi dalla polizia statunitense (Vol.21/G f.633 e ss.).

Inoltre, lo stesso Cangialosi, nel corso della sua permanenza negli U.S.A., si incontrava anche

con Alfano Pietro, fedelissimo emissario di Badalamenti Gaetano, che costituiva un altro dei canali di rifornimento di eroina dalla Sicilia per la c.d. "Fazione Catalano" (Vol.21/G f.655).

Poco tempo dopo, il 9 Aprile '84, il Cangialosi veniva tratto in arresto negli U.S.A..

Infine, va rilevato che fra le documentazioni sequestrate a Cangialosi Giovanni e' stato rinvenuto un appunto contenente l'annotazione di 8 numeri di telefono corrispondenti ad altrettante cabine pubbliche ubicate lungo la strada che da Long Island porta verso il Nord (Vol.24/G f.028161 - 028162).

Tale ultima circostanza e' senz'altro di rilievo, atteso che risulta provato, a seguito delle indagini svolte dagli investigatori americani, che i componenti della "Fazione Catalano" utilizzavano i telefoni pubblici per mantenere i contatti concernenti il traffico degli stupefacenti, proprio per evitare di essere intercettati utilizzando utenze private.

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine al reato a lui

ascritto al capo 13 dell'epigrafe, con l'esclusione dell'aggravante di cui al V comma dell'art.75 L.22-12-75 n.685, atteso che non risulta provato il possesso o la disponibilita' di armi in capo ai componenti dell'associazione in esame.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., si ritiene equo infliggere a Cangialosi Giovanni la complessiva pena di anni 5 di reclusione e L.30.000.000 di multa (pena base art.75 comma II legge 22/12/75 N.685 anni 4 di reclusione e L.22.000.000 di multa + art.75 comma IV legge 22/12/75 N.685 anno uno di reclusione e L.8.000.000 di multa = anni 5 di reclusione e L.30.000.000 di multa).

A tale condanna segue, come per legge, l'irrogazione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, nonche' l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Cio' posto, occorre rilevare che il medesimo quadro probatorio che si e' finora esposto, esprime un complesso di elementi a carico dell'imputato anche in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10 e 22 dell'epigrafe.

Cio' perche', lo stesso complesso di elementi che ha indotto questa Corte ad affermare la responsabilita' dell'imputato in ordine al reato a lui contestato al capo 13, dell'epigrafe, rappresenta, al contempo, serio indizio, sia dell'appartenenza del Cangialosi all'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra", che come si e' dimostrato aveva la direzione ed il controllo del traffico di stupefacenti, sia del suo coinvolgimento in specifici episodi connessi a tale traffico.

Tuttavia, in assenza di ulteriori specifici elementi a suo carico e tenuto conto che nel traffico di stupefacenti l'organizzazione si poteva servire anche di persone estranee ad essa, non si e' raggiunta la certezza della responsabilita' del Cangialosi in ordine ai reati a lui contestati ai capi 1, 10 e 22 dell'epigrafe, dai quali va assolto per insufficienza di prove.

L'assoluzione dal reato di cui all'art.416 bis C.P., comporta la revoca del sequestro e la restituzione dei beni agli aventi diritto.

Cannizzaro Francesco

Cannizzaro Francesco e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati a lui ascritti ai capi 1 (in esso unificato il capo 7), 9, 10, 13, 17, 20, 22, 40 e 51.

L'imputato, assieme al fratello Cannizzaro Umberto, e' stato indicato come appartenente al gruppo criminale dei "cavadduzzi", composto dai cugini Ferrara, a loro volta cugini di Santapaola Benedetto, incontrastato capo della "famiglia" di Catania", organicamente inserita in "Cosa Nostra".

Cio' premesso va rilevato che, nel Cap.X del presente provvedimento sul traffico di stupefacenti si e' gia' dimostrato il collegamento fra le "famiglie" palermitane e catanesi.

In quella sede e' stata chiarita l'esistenza di un collegamento operativo nel traffico di stupefacenti tra i "catanesi" e i "palermitani" nel settore del trasporto, via mare, dal Medio Oriente di ingentissimi quantitativi di morfina ed eroina attraverso lo sfruttamento dei vecchi canali inerenti al contrabbando di T.L.E.

Cio' posto, evidenti ragioni di economia processuale, impediscono di ripetere, in questa sede, quanto gia' detto in ordine agli stretti legami tra tali gruppi criminali, testimoniati, tra l'altro, dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali sono emersi innegabili collegamenti tra Mutolo Gaspare ("uomo d'onore" palermitano) e Condorelli Domenico ("uomo d'onore catanese"), e dall'intensa attivita' investigativa allegata in atti (v. Vol.9/RA; Vol.10/RA; Vol.45/RA; Vol.63/R; Vol.120/R Bis).

In proposito significativa e' l'intercettazione telefonica nel corso della quale il Condorelli, per rassicurare il Mutolo sulla affidabilita' delle persone che manda a Palermo al posto suo, diceva: "uno e' come me e come te"....., proprio per indicare l'appartenenza alla medesima associazione mafiosa, che garantisce comportamenti adeguati alle "regole".

In tale contesto e' sufficiente ricordare che, si e' fornita ampia prova dello scambio di favori tra "catanesi" e "palermitani", nonche' della fornitura di partite di eroina da questi ultimi ai primi, con particolare riferimento alla "famiglia" capeggiata da

Riccobono Rosario, per il tramite del citato Mutolo Gaspare, vero e proprio braccio destro del Riccobono nel traffico internazionale di stupefacenti.

Cio' posto, nella citata parte generale, si e', inoltre, fornita ampia prova del fatto che, gli stessi "catanesi" avevano posto in essere una autonoma organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, del tutto indipendente da quella loro contestata al capo 13 dell'epigrafe.

Cio' premesso in ordine alla posizione dell'imputato Cannizzaro Francesco, va osservato che egli, gia' nel lontano 18 Ottobre 1978, era stato tratto in arresto, per ricettazione aggravata, in concorso con Masciarelli Roberto, noto malavitoso romano implicato nel traffico internazionale di stupefacenti assieme al cinese di Singapore Koh Bak Kin ed a Alan Thomas.

Orbene, gli stessi Koh Bak Kin e Alan Thomas hanno ammesso di aver rifornito i "Catanesi", ed in particolare il Cannizzaro Francesco ed il Ferrera Giuseppe di varie partite di eroina (Vol.79/R; Vol.83/R; Vol.114/R; Vol.120/R; Vol.129/R; Vol.142/R; Vol.145/R; Vol.147/R).

Peraltro, De Riz Pietro - delle cui dichiarazioni si e' ampiamente trattato nella parte generale sul traffico di stupefacenti cui si fa rinvio - e Alan Thomas, hanno perfettamente identificato in fotografia Ferrera Giuseppe e Cannizzaro Francesco, conosciuti in occasione dell'acquisto di una partita di eroina fornita da Koh Bak Kin (Vol.106/R f.76, 73, 79; Vol.112/R f.269 293).

A tal proposito, va ricordato che le dichiarazioni di De Riz e di Alan Thomas, sono state ampiamente riscontrate in circostanze di decisivo rilievo, nonche' dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Roma (v. rapporti allegati in atti, Vol.12/RA), dai quali viene confermata l'appartenenza del Cannizzaro Francesco all'organizzazione in questione (Vol.112/R; Vol.1/R; Vol.12/R; Vol.28/R; Vol.21/R; Vol.63/R).

Peraltro, le accuse del De Riz, concernenti le forniture di droga a Cannizzaro Francesco da parte di Castillo John Vittorio, sono state riscontrate proprio da quest'ultimo, il quale ha ammesso di avere consegnato gli stupefacenti in questione all'imputato, riconosciuto in fotografia (Vol.11/RA 116774-116775; Vol.17/RA 117079, 117082, 117085, 117102; Vol.41/RA 122285, 122309).

Ulteriori elementi che confermano il coinvolgimento dell'imputato nell'associazione mafiosa e nel traffico internazionale di stupefacenti si rinvencono nelle dichiarazioni di Gasparini Francesco - arrestato il 10 Novembre 1981, perche' trovato in possesso, all'aeroporto di Orly (Parigi), di Kg.4,500 di eroina destinata alla famiglia di Riccobono Rosario, il quale ha riferito che i fratelli Cannizzaro erano inseriti nei traffici in questione, ed ha dimostrato di ben conoscerli, tanto da essersi recato a Roma, presso un negozio gestito da costoro (Ginz), per risolvere una questione concernente un furto di gioielli subito dal Mutolo (Vol.87/R f.3, 5; Vol.59/R; Vol.61/R).

Tale ultima circostanza e' assai rilevante perche', oltre a confermare i collegamenti tra il Mutolo ed i fratelli Cannizzaro, dimostra lo "spessore" e la rilevanza di questi ultimi nell'organizzazione mafiosa, sostanziandosi in concreto indizio della loro qualita' di "associati", che si prodigano con pronta solidarieta' a risolvere i problemi del Mutolo, quelli di recupero di refurtiva, tipicamente devoluti a membri di tale associazione.

Peraltro, in ordine all'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra" va osservato che - come gia' ampiamente dimostrato nella parte della trattazione concernente il traffico di stupefacenti cui si fa rinvio - detta associazione controlla, in linea generale, tutto il traffico internazionale della droga, anche se, in via occasionale e per ruoli marginali, si serve di soggetti non associati, i quali, peraltro, non rivestono mai ruoli particolarmente significativi.

Cio' posto, risulta evidente che, l'inserimento in tali traffici, costituisce ulteriore serio indizio - anche se, ovviamente, non decisivo - della qualita' di associato dell'imputato, il quale, come si e' visto, svolgeva un ruolo assai rilevante nell'ambito di codeste attivita' criminali.

Peraltro, non puo' non rilevarsi che l'imputato e' inserito a pieno titolo nella consorteria criminosa capeggiata da Santapaola Benedetto (v.scheda personale), sul cui inserimento, ai massimi livelli, nella struttura di "Cosa Nostra" non sussiste dubbio alcuno, non soltanto per il suo rapporto di parentela con i Ferrara, ma anche per altri elementi che saranno di seguito illustrati.

Van comunque, osservato che se la parentela non puo' costituire, da sola, un elemento univoco per l'inserimento in un'associazione delinquenziale, non v'e' dubbio, come si e' avuto modo di precisare nel capitolo 2^, che nell'ambito dell'associazione "Cosa Nostra" costituisce un elemento indiziario valido, se coordinato ad altri elementi, per la considerazione che proprio i rapporti di parentela e gli intrecci di affinita' attraverso matrimoni tra figli di associati, costituiscono la prima base di affidabilita' reciproca su cui si innesta quella determinata dall'appartenenza all'associazione.

Orbene, se cio' e' vero, e' ben difficile credere che l'imputato possa aver svolto il rilevante ruolo attribuitogli anche nell'ambito dell'approvvigionamento di sostanze stupefacenti senza essere anch'egli "la stessa cosa" dei Ferrera e del Santapaola.

Tuttavia, ad eliminare ogni ragionevole dubbio circa la qualita' di associato contestata all'imputato, sono intervenute le dichiarazioni di Parisi Salvatore, il quale ha indicato i fratelli Cannizzaro come, appartenenti a pieno titolo, al "Clan" capeggiato dal citato Santapaola (Vol.....f.486241).

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti - in una con quanto detto nella parte generale concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13 (in esso assorbito il capo 17), 22 (in esso assorbiti i capi 40 e 51), 9 e 20, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L.22 Dicembre 1975 N.685, e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L.22 Dicembre 1975 N.685, atteso che non risulta provata l'utilizzazione o comunque la disponibilita' di armi in capo ai componenti della specifica associazione de quo.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L.22 Dicembre 1975 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Tanto si segnala, facendo, altresì' presente che nel calcolo della pena e' stata calcolata l'aggravante dell'ingente quantita', desumibile dal volume dei traffici.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1, 9 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13, 20 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Cannizzaro Francesco la complessiva pena di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa, risultante dal seguente computo:

- capi 1, 9 e 10, pena base art.416 Bis comma IV C.P. anni 4 di reclusione + art.416 Bis comma VI C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione;

- capi 13,20 e 22, pena base art.71 L.22 Dicembre 1975 N.685, anni 4 di reclusione e lire 30.000.000 di multa + art. 74 N.2 legge cit. = anni 6 di reclusione e L.45.000.000 di multa + art.74 II comma = anni 9 di reclusione e L.70.000.000 di multa + art.81 cpv.C.P. = anni 11 di reclusione e L.120.000.000 di multa;

la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene ai sensi dell'art.118 C.P.

A tale condanna segue, come per legge, l'irrogazione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Infine, visto il D.P.R. 18/12/1981 N.744, questa Corte, ritenuto che ne ricorrono le condizioni oggettive e soggettive, dichiara condonata nella misura di anno uno di reclusione la pena come sopra inflitta a Cannizzaro Francesco per effetto dell'aumento per continuazione in relazione al reato di cui all'art.416 C.P.

Cannizzaro Umberto

Cannizzaro Umberto e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati a lui ascritti ai capi 1, 9, 10, 13, 20, 22.

L'imputato, assieme al fratello Cannizzaro Francesco, e' stato indicato come appartenente alla famiglia dei "cavadduzzi", cosi' soprannominata dal nomignolo attribuito ai loro cugini Ferrera Giuseppe, Ferrera Antonino e Ferrera Francesco.

Costoro a loro volta, secondo l'accusa, sono inseriti nella "famiglia" di Catania, di cui e' "rappresentante" Santapaola Benedetto.

La posizione processuale del Cannizzaro Umberto non differisce da quella del fratello Cannizzaro Francesco che per alcune particolarita', che saranno in questa sede poste in rilievo, mentre per l'inserimento nell'associazione mafiosa si rimanda alla scheda precedente, che per la parte in comune ivi trattata deve considerarsi qui integralmente trascritta.

Del resto anche i difensori dei due fratelli hanno trattato insieme le due posizioni in unico contesto.

Cio' premesso, per quanto concerne la posizione personale di Cannizzaro Umberto, va rilevato che il nome dell'imputato era gia' emerso nelle indagini bancarie concernenti il clan mafioso palermitano facente capo al noto Spadaro Tommaso, atteso che era stato accertato che assegni circolari per L.53.700.000, emessi il 7 Settembre 1976 da Istituti di Credito romani, richiesti da Cannizzaro e da suoi prestanomi, erano stati versati in libretti di risparmio al portatore di sicura pertinenza dello Spadaro (Vol.63 f.17, 28, 39).

Codesti indizi sono stati confermati dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Roma (v.rapporti allegati in atti al Vol.12/RA), dove l'imputato e' stato indicato come uno dei componenti dell'organizzazione di cui si e' detto.

Inoltre, da tutta una serie di intercettazioni telefoniche, si evince che l'imputato era in contatto continuo con i coimputati Murabito Concetto, Giustolisi Antonietta, Ierna Michele e Torrisi Ignazio, e che lo stesso era in possesso di una "quarantina" di "chitarre", che nel gergo della

malavita equivalgono a pistole (Vol.9/RA f.114776, 114862, 114865, 116194).

Peraltro, dalle indagini condotte dai finanziari e' emerso che la pellicceria gestita dal Cannizzaro insieme a Serra Carlo era spesso frequentata da Bonica Marcello (Vol....f.114753), personaggio in stretto contatto con Ferrera Giuseppe, di cui era anche autista.

Ulteriore indizio a carico dell'imputato si sostanzia nel ritrovamento di una quantita' non esigua di cocaina in un negozio di Roma, gestito da Serra Carlo e dallo stesso Cannizzaro (Vol.46/RA f.128813, 128817).

Va, inoltre, rilevato che De Riz Pietro - delle cui dichiarazioni si e' ampiamente trattato nella parte generale sul traffico di stupefacenti cui si fa rinvio - si e' ampiamente soffermato sugli incontri avuti con il Cannizzaro (da lui riconosciuto in fotografia - Vol.11/RA.f.116744, Vol.41/RA f.122246 -) per una fornitura di cocaina proveniente dal coimputato Castillo John Vittorio, a cui era interessato anche Grazioli Sergio (Vol.11/RA f.116774, 116775, Vol.41/RA ff.122245, 122247).

Peraltro, non puo' non osservarsi che le accuse del De Riz, in ordine a tale vicenda, sono state

pienamente confermate dallo stesso Castillo John Vittorio, il quale ha reso ampia confessione (Vol 17/RA .f.117079, 117082, 117085, 117102, Vol.41/RA 122285, 122309).

Ulteriori elementi che confermano il coinvolgimento dell'imputato nel traffico internazionale di stupefacenti si rinvencono nelle dichiarazioni di Gasparini Francesco - arrestato il 10 Novembre 1981, perche' trovato in possesso, all'aeroporto di Orly (Parigi), di Kg.4,500 di eroina destinata alla "famiglia" di Riccobono Rosario -, il quale ha riferito che, assieme a Brusca Giovanbattista, avrebbe dovuto incontrarsi con un certo Ciro di Ladispoli per organizzare un traffico di cocaina cui avrebbero dovuto partecipare i fratelli Ferrera e Cannizzaro Umberto (Vol....f.071737,; Vol.54/R f.136; Vol.59/R f.218, 248; Vol.61/R f.38).

Il Gasparini ha, inoltre, dichiarato che i fratelli Cannizzaro erano inseriti nel traffico internazionale degli stupefacenti, ed ha dimostrato di ben conoscerli, tanto da essersi recato a Roma, presso un negozio gestito da costoro ("Ginz"), per risolvere una questione concernente un furto di gioielli subito da Mutolo (Vol.87/R f.3, 5; Vol.59/R; Vol.61/R).

Anche di tale episodio e del suo significato accusatorio si e' discusso nella scheda del fratello e ad essa si rinvia.

Anche Parisi Salvatore ha indicato i fratelli Cannizzaro come, appartenenti a pieno titolo, al "Clan" capeggiato dal citato Santapaola (Vol....f.486241), che come in altre parti della sentenza e' dimostrato, e' organicamente inserito nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti - in una con quanto detto nella parte generale concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13, 22, 9 e 20, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al V comma dell'art.75 L.22 Dicembre 1975 N.685, e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L.22 Dicembre 1975 n.685, atteso che non risulta provata l'utilizzazione o comunque la disponibilita' di armi in capo ai componenti della specifica associazione de quo.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo

22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L.22 Dicembre 1975 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Si segnala che nel computo della pena e' stata, pertanto, valutata la aggravante dell'ingente quantita', la cui sussistenza e' evidente, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' di tali sostanze trattate.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1, 9 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13, 20 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Cannizzaro Umberto la complessiva pena di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa, risultante dal seguente computo:

- capi 1,9 e 10, pena base art.416 Bis comma IV C.P. anni 4 di reclusione + art.416 Bis comma VI C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione;

- capi 13, 20 e 22, pena base art.71 L.22 Dicembre 1975 N.685, anni 4 di reclusione e lire

30.000.000 di multa + art. 74 N.2 legge cit. = anni 6 di reclusione e L.45.000.000 di multa + art.74 II comma = anni 9 di reclusione e L.70.000.000 di multa + art.81 cpv.C.P. = anni 11 di reclusione e L.120.000.000 di multa;

la pena complessiva risulta dalla somma per effetto del cumulo materiale ai sensi dell'art.118 C.P.

A tale condanna segue, come per legge, l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Capizzi Benedetto

L'imputato Capizzi Benedetto e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22 e 89 a lui contestati come in epigrafe.

Anzitutto va rilevato che il Capizzi e' stato tratto in arresto, il 19 ottobre 1981, in occasione del c.d. "Blitz di Villagrazia", allorquando le Forze di Polizia - facendo irruzione in una villa di Via Valenza - interrompevano una riunione di mafiosi, i quali non esitavano ad ingaggiare un violento conflitto a fuoco che consentiva a molti di loro di sfuggire alla cattura.

Orbene, l'accertata partecipazione dell'imputato a tale riunione - particolarmente importante per il rilevante numero di partecipanti e per il periodo in cui essa si e' tenuta (in piena "guerra di mafia") - costituisce un primo rilevante elemento atto a dimostrare l'appartenenza del Capizzi a "Cosa Nostra".

Anche perche' tale riunione, come e' chiarito nella parte generale (cap.II), aveva lo scopo di

mettere a punto le strategie per l'uccisione di Contorno Salvatore, già una volta sfuggito ad un agguato, e di tutte le persone vicine a lui e a Bontate.

Il Capizzi e' poi indicato da Contorno come presente al "baglio Sorci", cioe' nella tenuta di Sorci Antonino, "rappresentante" della "famiglia" di Villagrazia, cui l'imputato e' accusato di appartenere, in occasione della riunione a seguito della quale scomparvero Teresi Girolamo, Di Franco Giuseppe, Federico Angelo e Federico Salvatore, tutte persone molto legate a Bontate Stefano. Per una piu' completa trattazione dell'episodio si rinvia al cap.V della presente sentenza.

In questa sede e' appena il caso di rilevare che, indipendentemente dalla sua assoluzione per insufficienza di prove, ne e', a giudizio della Corte, accertata la sua presenza, e cio' in un altro dei momenti piu' significativi delle vicende di "Cosa Nostra".

Inoltre, i coimputati Contorno Salvatore, Coniglio Salvatore e Anselmo Salvatore, hanno concordemente indicato il Capizzi come componente dell'associazione mafiosa.

Invero, il Contorno lo indica come "uomo d'onore" della "famiglia" di Villagrazia, individuandolo esattamente come cognato di Di Carlo Andrea (Vol.125 f.456539) e riferendo, altresì, che il Capizzi era particolarmente legato a Marchese Mario detto Mariano (due cuori ed un'anima), e che costoro gli avevano ritualmente presentato come "uomo di onore" Marchese Santo (Vol.125 f.456680).

Il Coniglio Salvatore, oltre ad indicare il Capizzi come uno dei fornitori di stupefacenti a Milano (Vol.206 f.504668-504669), lo ha indicato come elemento di spicco dell'organizzazione capeggiata da Adelfio Francesco (Vol.206 f.504591), specificando che l'odierno imputato era in strettissimi rapporti con i Di Carlo, i quali erano tutti suoi cognati (Vol.206 f.504664).

Lo stesso Coniglio ha, altresì, aggiunto che nel corso di un comune periodo di detenzione il Capizzi gli aveva confidato di essere stato effettivamente presente alla riunione di Via Valenza interrotta dalla Polizia (c.d. "Blitz di Villagrazia") (Vol.206 f.504669).

Peraltro, i rapporti tra il Coniglio e il Capizzi risultano comprovati da una serie di

assegni allegati in atti, che, per esplicita ammissione dello stesso Coniglio, costituivano mezzi di pagamento di partite di stupefacenti, come del resto risulta provato da sentenza ormai passata in giudicato.

Tali rapporti tra Coniglio Salvatore e Capizzi Benedetto sono stati confermati anche da Anselmo Salvatore il quale ha riferito che, durante un periodo di comune detenzione, ha piu' volte notato i due parlare fittamente, aggiungendo altresì di essere a conoscenza che il Coniglio era debitore verso il Capizzi per il pagamento di una partita di stupefacenti (da pag.0097 e ss.).

Le stesso Anselmo ha, inoltre, dichiarato che il Capizzi, era elemento di spicco all'interno del carcere dell'Ucciardone, dove intratteneva strettissimi rapporti con Greco Leonardo, Fazio Salvatore, Fascella Pietro, Gambino Giuseppe, Madonia,.....e Bonanno Armando (Atto 999882 da pag.0097 e ss.).

Cio' posto, si osserva che tutti gli individui citati dall'Anselmo sono stati da questa Corte riconosciuti e condannati quali componenti dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra".

Inoltre, dal complesso delle indagini bancarie, emerge che il Capizzi ha negoziato parecchi titoli in favore di personaggi quali Pullara' Ignazio, Teresi Carlo, D'Angelo Giuseppe, Adelfio Francesco, Mafara Giuseppe e Federico Domenico (v. Vol. contrassegnati dalla lettera L), tutti riconosciuti e condannati quali componenti di "Cosa Nostra".

Per quanto riguarda tali assegni si rinvia alla parte (Vol.37) dell'ordinanza - sentenza di rinvio a giudizio ove sono elencati.

Cio' premesso, a giudizio di questa Corte, dal complesso degli elementi sopra esposti, emerge chiara la responsabilita' dell'odierno imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, i quali vanno unificati sotto il vincolo della continuazione ex art.81 cpv. C.P., in quanto espressione di un medesimo disegno criminoso.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P. - con particolare riferimento ai rilevanti precedenti penali dell'imputato ed al suo comportamento processuale - si ritiene equo condannare Capizzi Benedetto alla complessiva pena di anni 8 di reclusione (pena base art.416 bis II e IV comma

C.P. 5 anni di reclusione + art.416 bis VI comma =
anni 6 e mesi 8 reclusione + art.112 N.1 C.P. mesi 4
di reclusione = anni 7 di reclusione + 81 cpv. C.P. =
anni 8 di reclusione).

Segue, come per legge, la condanna alla pena
accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici
uffici e legale durante l'espiazione della pena;
nonche' l'assegnazione ad una casa di lavoro per la
durata di 1 anno e l'applicazione della misura di
sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non
inferiore a tre anni.

Cio' posto, l'odierno imputato va assolto dal
reato a lui contestato al capo 89 dell'epigrafe per
insufficienza di prove.

Per le motivazioni di tale assoluzione si rinvia
alla parte della trattazione dove viene
specificatamente preso in esame il capo 89.

Infine, in ordine ai reati in materia di
stupefacenti contestati al Capizzi ai capi 13 e 22, va
dichiarato non doversi procedere ex art.90 C.P.P.,
atteso che gli unici elementi sostanzialmente
contestati all'imputato in ordine al traffico di
stupefacenti hanno costituito il supporto probatorio
per una sua condanna in diverso procedimento penale,
c.d. Nonna eroina, definito con sentenza del tribunale

di Palermo del 25/2/1985, divenuta irrevocabile il
13/3/1987.

Carollo Gaetano

Nei confronti dell'imputato Carollo Gaetano va dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestatigli, essendo estinti per morte del reo.

Caruso Vincenzo

Caruso Vincenzo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati a lui contestati ai capi 1, 10, 365 e 366 dell'epigrafe.

Cio' posto, occorre rilevare che, l'odierno imputato e' stato indicato da Sinagra Vincenzo di Antonino, come collegato alla "cosca" capeggiata da Marchese Filippo il quale si serviva del Caruso come esperto nella pulitura e modifica di armi.

Afferma il Sinagra: "Del Caruso il Marchese si serve come esperto di armi in quanto e' in grado di pulirle e di modificarle segando la canna dei fucili.

Una volta ha fatto tale operazione ad un fucile di mio cugino che poi mi fu affidato per portarlo al nascondiglio di cui ho parlato" (Vol.1/F f.011841).

Lo stesso Sinagra ha dimostrato di ben conoscere il Caruso, riconoscendolo in fotografia (Vol.1/F f.012065) ed esattamente indicandolo, nel corso dei suoi interrogatori, come proprietario del bar di Piazza S.Erasmo e del ristorante "La Nave" (Vol.1/F f.012077).

Inoltre, il Caruso, e' stato indicato da Calzetta Stefano come elemento particolarmente vicino ai Vernengo (Atto 999984 da pag.0200).

Lo stesso Calzetta riferisce che nel ristorante "La Nave" - che anch'egli indica esattamente come di proprieta' del Caruso - si erano celebrate le nozze di Pace Stefano, cui avevano partecipato "i megghiu cristiani" , vale a dire persone particolarmente importanti nelle gerarchie mafiose, quali Bontate Giovanni, Pullara' Ignazio col fratello, tutti gli Zanca, Zanca Giovanni, figlio di Cosimo ed altre persone."

(Atto 999984 da pag.0205).

Inoltre, a seguito di accertamenti eseguiti dalla P.G., e' stato accertato che il bar "Italicus" di Piazza S.Erasmo, di cui e' titolare il Caruso, "... e' notoriamente ritrovo abituale di mafiosi e pregiudicati della zona Kalsa, Via Messina Marine, Sperone ...; nel corso di recenti servizi di osservazione sono stati notati all'interno del bar Argano Gaspare, Scalia Giuseppe, Tinnirello Gaetano, Raccuglia Cosmo che si baciava con uno dei figli di Spadaro Vincenzo, Lombardo Sebastiano....., Rotolo Salvatore, Senapa Pietro, Tinnirello Michelangelo". (Vol.1/F f.011989).

Infine, a seguito di una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del Caruso veniva rinvenuto un fucile cal. 410, marca "Falco", matricola N.87539, detenuto illegalmente (Vol.2/F f.012184).

Cio' posto, a giudizio di questa Corte, il complesso degli elementi esposti consente di affermare la piena responsabilita' dell'imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli come in epigrafe.

Invero, si e' gia' detto della piena attendibilita' del Sinagra allorche' esso riferisce episodi concernenti la "famiglia" di Corso dei Mille, capeggiata da Marchese Filippo, degli ordini del quale egli era fedele esecutore.

Inoltre, nel caso di specie le affermazioni del Sinagra sono riscontrate da appostamenti e servizi di sorveglianza della Squadra Mobile di Palermo, dai quali risulta che il locale del Caruso era assiduamente frequentato da personaggi "di rilievo" dell'organizzazione mafiosa della zona, la maggior parte dei quali sono stati giudicati e condannati nel presente procedimento penale.

Altrettanto significativo risulta essere il ritrovamento dell'arma, proprio un fucile, presso l'abitazione dell'imputato.

Peraltro, premessa l'attendibilita' del Sinagra sul punto, non puo' non osservarsi che - come esattamente rilevato dal G.I. - il Marchese Filippo ben difficilmente avrebbe incaricato il Caruso di una funzione cosi' delicata, come e' quella di trattare le armi della "cosca", se quest'ultimo non fosse stato associato, e, quindi, totalmente affidabile.

Infatti, e' di tutta evidenza che, data la gravita' dei delitti che venivano commessi, vi era l'assoluta necessita' del massimo riserbo specialmente in ordine alle armi che venivano utilizzate nelle varie azioni criminali della "cosca".

Non puo' trascurarsi che nel corso dell'ispezione giudiziale eseguita dal G.I. il 2 aprile 1984, il Sinagra ebbe a riconoscere la casa ove l'imputato eseguiva i lavori di modifica delle armi della "famiglia" di Corso dei Mille, immobile che la difesa assume non essere nella titolarita' dell'imputato.

A parte l'ovvia considerazione che e' impensabile che tale lavoro cosi' delicato e pericoloso il Caruso, peraltro persona impegnata anche in altre attivita', lo svolgesse nella propria abitazione, rimane, in ogni caso, l'attendibile accusa

del Sinagra, che presuppone un contributo causale certamente non insignificante sotto il profilo operativo dell'apporto di mezzi adeguati per il perseguimento dei fini associativi.

Cio' premesso, Caruso Vincenzo, va ritenuto colpevole di tutti i reati ascrittigli come in epigrafe, i quali, in quanto evidente espressione del medesimo disegno criminoso, vanno unificati, quoad poenam, sotto il vincolo della continuazione ex art.81 cpv., C.P..

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., con particolare rilievo alla sostanziale irrilevanza dei precedenti penali dell'imputato ed alla sua partecipazione marginale all'attivita' dell'organizzazione, si ritiene equo infliggere la complessiva pena di anni 7 di reclusione (pena base art.416 bis comma 1 e 1V anni 4 di reclusione + un terzo per comma VI = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. mesi 2 di reclusione = anni 5 e mesi 6 di reclusione + 81 cpv., C.P. = anni 7 di reclusione).

Segue, come per legge, la condanna alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena;

nonche' l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di 1 anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Inoltre, premesso che per l'imputato ricorrono le condizioni di cui all'art.6 D.P.R. 18/12/1981 N.744, questa Corte dichiara condonata la pena, come sopra inflitta, nella misura di mesi 6 di reclusione.

Casella Antonino

Casella Antonino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13, 22 dell'epigrafe.

Ritiene la Corte che debba essere affermata la responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati di cui ai cennati capi 1 e 10.

Diversi coimputati hanno concordemente indicato nel Casella un elemento di rilievo della organizzazione criminale mafiosa; l'attenta analisi di numerose circostanze ha, poi convalidato tali indicazioni suggellandone l'attendibilita'.

Sinagra Vincenzo cl. 1956, riconoscendo il Casella in fotografia, lo ha indicato come aggregato alla mafia ed ha precisato di averlo visto in compagnia di Marchese Filippo (Vol.258/FP f.258246) e di averlo successivamente incontrato durante la comune detenzione nel carcere palermitano dell'Ucciardone.

Del periodo di detenzione carceraria dell'imputato e delle modalita' - davvero emblematiche

- di svolgimento della stessa ha, invece, fornito illuminante descrizione Coniglio Salvatore, delle cui circostanziate dichiarazioni non e' fondatamente contestabile la veridicita'.

Ha riferito il Coniglio: "Casella Antonino comanda l'8^ sezione, e non si muove nulla senza che prima ci sia il suo consenso.

A sua volta il Casella riceve ordini dal boss della 7^ sezione (Lo Jacono Pietro; n.d.r.)", ed ha aggiunto: "Come il Bontate, godevano della massima liberta' di movimento Lo Jacono, Vernengo, Gambino e tutti gli altri nomi di spicco, come ad esempio Casella Antonino..." (Vol.... pp.92 e 103).

E' appena il caso di precisare che le concrete modalita' della detenzione nel carcere palermitano dell'Ucciardone, o meglio il grado di severita' ed asprezza del regime carcerario, hanno da sempre costituito un dato variabile in funzione dell'importanza e del peso del singolo recluso e della capacita' del medesimo di continuare ad usare l'efficacia intimidatrice dell'organizzazione mafiosa anche all'interno dell'istituto di pena.

Chiarisce, infatti, il Coniglio: "Gli agenti, invece, con gli altri detenuti si mostrano sgarbati e si rifiutano di aprire le celle".

Anche Contorno Salvatore e Buscetta Tommaso hanno parlato del Casella, di cui hanno indicato la "famiglia" di appartenenza - quella di Brancaccio - ed evidenziato gli stretti rapporti con Savoca Giuseppe, imputato nel presente procedimento del reato di associazione mafiosa e finalizzata al traffico di stupefacenti (Contorno: Vol.125 f.456537 e Interrogatorio Udienza del 14/4/1986; Buscetta: Vol.124 f.450007).

A riscontro di tali riferimenti va ricordato che il Casella era tra gli invitati al matrimonio della figlia di Savoca Giuseppe, a cui risultano aver partecipato i piu' prestigiosi nomi dell'associazione mafiosa palermitana (Vol.10 f.402788); e che Bruno Felice ha dichiarato al G.I. di Palermo (Vol.90 f.440776) che i Casella ed i Savoca "sono tutti una famiglia".

Scarsamente credibile si appalesa l'assunto difensivo dell'imputato, che, alquanto risibilmente, si e' richiamato nel corso dell'interrogatorio dibattimentale ai rapporti di vicinato con i Savoca.

Non sembra infatti plausibile che il convincimento generalizzato circa gli stretti legami mafiosi del Casella con Savoca Giuseppe si

sia potuto formare sulla base di un semplice rapporto di conoscenza tra vicini di casa, e che il detto rapporto abbia potuto giustificare l'inclusione del Casella tra gli invitati - come si e' detto, molto "selezionati" - al cennato matrimonio della figlia del Savoca.

Molto piu' probabile e' invece l'appartenenza di entrambi ad una comune "famiglia" mafiosa, stante anche il non adamantino passato dell'odierno imputato, il quale nel 1977 veniva sorpreso dai Carabinieri in una casa, a Napoli, insieme a Scavone Gaetano - sulla cui militanza mafiosa non e' oggi possibile alcun dubbio - e Savoca Salvatore.

L'organico inserimento del Casella nel sodalizio mafioso emerge, d'altronde, nitidamente da altre sintomatiche circostanze.

Casella Antonino ha tratto, in data 8 giugno 1982, sul proprio conto corrente un assegno dell'importo di lire 800.000 all'ordine di Nangano Giuseppe, imputato anch'egli e condannato nel presente procedimento per il reato di cui all'art.416 bis C.P., nonche', in data 6 febbraio 1980, un assegno per lire 200.000 negoziato da Savoca Giuseppe; ha inoltre ricevuto due assegni dell'importo complessivo di lire 12.500.000, tratti, sul finire del

1979, da Federico Domenico - parimenti condannato per associazione mafiosa - sul conto corrente intestato alla "Urania Costruzioni" s.r.l., di cui il Federico era amministratore e di cui era sostanzialmente titolare Bontate Giovanni.

Si registra, cioe', in relazione al Casella il fenomeno - tipicamente mafioso - dell'interferenza tra gli itinerari imprenditoriali del prevenuto e le sue attivita' criminose.

Di cio' e' prova - oltre agli appena enunciati rapporti finanziari - la dichiarazione di Calzetta Stefano, che ha riferito (Vol....p.326) di aver sentito Graviano Michele dire che occorreva che tutti acquistassero il ferro presso la "Edilferro" - appartenente , come vedremo tra poco, ai Casella - anche se costava cinquanta lire in piu' rispetto agli altri commercianti.

La societa' "Edilferro", costituita nel 1980 con un capitale di 21 milioni dai fratelli Casella Antonino e Casella Giuseppe insieme a Messina Filippo, Savoca Vincenzo, Di Maggio Pietro e Corrao Antonino - alcuni dei quali coinvolti in gravi reati di contrabbando - dopo un aumento del capitale sociale a quasi 300 milioni, veniva improvvisamente ceduta, ad appena un anno dalla

costituzione, a Bosco Giovanni e Lo Bianco Giuseppe, prestanome di Inzerillo Salvatore, per essere inopinatamente riacquistata dopo appena otto mesi dal Casella Giuseppe (Vol.2 f.400416).

Giova osservare che Casella Antonino ha asserito in dibattimento : 1) di aver ricevuto, con il fratello, in corrispettivo della cessione delle quote sociali l'esigua somma di lire 21 milioni; 2) che la societa' mantenne fino alla cessione l'originario capitale sociale, affermazione smentita dalle risultanze del bilancio 1980; 3) che la cessione fu determinata dall'impossibilita' per i due fratelli di dedicarsi a tempo pieno alla gestione dell'impresa sociale, asserzione inconciliabile con il quasi immediato riacquisto delle quote sociali.

Alla luce di tali considerazioni prende consistenza il convincimento che le vicende societarie della "Edilferro" siano state strettamente influenzate - in conseguenza della provenienza delittuosa delle risorse finanziarie investite fin dall'inizio nella societa' - dai mutevoli equilibri in seno all'organizzazione mafiosa, come dimostra la significativa coincidenza tra l'omicidio dell'Inzerillo e l'uscita di scena dei nominati Bosco e Lo Bianco.

In ordine alla affermata provenienza delittuosa delle somme impiegate per la sua attivita' imprenditoriale, va posto in luce che il Casella esercitava un'attivita' nel ramo degli autotrasporti che, avviata nel 1979, gia' nel 1980 poteva contare su un patrimonio notevole, disponendo di dieci motrici, due autotreni, un camion Fiat 602, un'autogru e ventuno rimorchi.

Una simile prosperita' aziendale a cosi' breve distanza dall'inizio dell'attivita' non puo' giustificarsi in assenza di fonti lecite di approvvigionamento finanziario.

Cio' tanto piu' appare conforme al vero, se si consideri che tale fortunato evolversi dell'attivita' imprenditoriale corrisponde cronologicamente al coinvolgimento in episodi criminosi, come la vicenda giudiziaria napoletana per contrabbando di tabacchi, che testimoniano l'esigenza di ricorrere a finanziamenti per la sua attivita' lecita, che non era in grado di autofinanziarsi e spiegano la provenienza del danaro impiegato.

Il suo intenso rapporto con Savoca Giuseppe ed i collegamenti di quest'ultimo e del fratello Casella Giuseppe con Sanseverino Domenico appaiono molto significativi per

dimostrare il concreto inserimento nel circuito imprenditoriale mafioso, di cui si e' piu' volte trattato nella presente sentenza (cap.III e XII).

Senza il ricorso a tali forme di reimpiego di profitti illeciti, il Casella sprovvisto di possidenze immobiliari di consistenza tale da agevolargli il ricorso al credito, non avrebbe potuto decollare da un punto di vista imprenditoriale.

Una riprova, come si e' gia' detto, e' fornita dalle vicende della "Edilferro", che rivelano il carattere strumentale della societa' rispetto a ben individuati interessi criminali, lasciando agevolmente intendere l'origine degli apporti finanziari dei gruppi avvicendatisi al controllo della societa'.

Soltanto ipotizzando che la societa' fosse il veicolo di riciclaggio di denaro "sporco" si puo' comprendere la ragione, evidentemente estranea alla logica dei rapporti economici, dei mutamenti dell'identita' dei soci, che, peraltro, in una prima fase avevano aumentato il capitale sociale a 220 milioni di lire senza sborsare altro denaro oltre alle quote iniziali.

Sulla scorta di quanto sin qui esposto non puo', in conclusione, ammettersi il dubbio circa l'appartenenza dell'imputato all'organizzazione criminale mafiosa.

Deve, tuttavia, precisarsi che nessuna prova e' stata acquisita da cui emerga il coinvolgimento dello stesso nel traffico di sostanze stupefacenti.

Di talche', Casella Antonino va dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica; va, invece, assolto dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Riguardo alla sussistenza delle aggravanti contestate e del vincolo della continuazione si fa rinvio alla parte generale della sentenza.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., l'imputato va condannato alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione (pena base per l'art.416 bis, I e IV comma, C.P. = anni 4 di reclusione + un terzo per l'art.416 bis, VI comma C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per l'art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + aumento per l'art.7 legge 575/65, sost. dall'art.18 legge 646/82 = anni 6 + aumento per l'art.81 cpv. C.P. = anni 6 e mesi 6 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge 646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di anni 1, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c., C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a anni 3.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali e al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Per quanto concerne i beni sequestrati nei confronti dell'imputato e della di lui moglie Arcoleo Giovanna ai sensi dell'art.24 legge 13 settembre 1982 N.646, deve osservarsi che i predetti beni risultano acquistati in data anteriore all'entrata in vigore della citata legge introduttiva del nuovo art.416 bis C.P., il cui comma VII prevede la confisca obbligatoria nei confronti del condannato delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impiego.

Stante l'irretroattività di tale norma deve, pertanto, revocarsi il decreto di sequestro del G.I.

di Palermo del 4 aprile 1985 nei confronti di Casella Antonino e Arcoleo Giovanna, ordinando la restituzione dei beni agli aventi diritto.

Casella Giuseppe

Casella Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13, 22 dell'epigrafe.

Alla luce delle risultanze processuali, ritiene la Corte che debba essere affermata la responsabilita' dell'imputato per il delitto previsto dall'art.648 C.P., cosi' modificata l'originaria imputazione di cui al capo 1.

E' emerso nel corso del processo come il Casella, pur non essendo organicamente inserito nell'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra", abbia assunto rispetto ad essa un ruolo di sostanziale "contiguita'".

Dell'imputato ha parlato Calzetta Stefano, che lo ha legato ai Vernengo ed agli Spadaro, insieme ai quali lo ha visto piu' volte, ed ha precisato che nonostante il Casella tenesse i suoi autotreni all'aperto, non ha mai subito attentati (Vol.11 f.402908 - 402909).

Siffatti riferimenti, per quanto non significativi per se' soli dell'aggregazione

dell'imputato ad alcuna cosca - stante anche la limitata conoscenza che il Calzetta puo' vantare della struttura e delle vicende dell'organizzazione mafiosa - sono, nondimeno gia' sintomatici di una collocazione dubbia del prevenuto rispetto al potere criminale mafioso.

Riscontro a tale assunto e' offerto da numerose, concordanti circostanze accertate durante le indagini di polizia e nel corso dell'istruttoria.

Casella Giuseppe e' stato amministratore della s.r.l. "Edilferro".

Tale societa', operante nel settore del commercio di materiale ferroso, e' stata costituita nel febbraio 1980 dal prevenuto, unitamente al fratello Casella Antonino ed a Messina Filippo, Savoca Vincenzo, Di Maggio Pietro e Corrao Antonino, alcuni dei quali coinvolti in gravi reati di contrabbando di t.l.e..

Ebbene, nella sede della "Edilferro", in locali di proprieta' del Casella, era ubicata la societa' "Giemmegi" appartenente all'esponente mafioso Cucuzza Salvatore, imputato nel presente procedimento e condannato, tra l'altro, per il tentato omicidio di Contorno Salvatore (Vol.2 f.400416).

In sede di perquisizione, all'interno della "Edilferro", e' stato, inoltre, identificato Nangano Giuseppe, noto pregiudicato mafioso, ed e' stato rinvenuto un cartoncino della ditta "Edil Beton", di proprieta' di Marchese Filippo (Vol.2 f.400416).

Interrogato, il Casella ha risibilmente negato - seppure solo in un primo momento - di conoscere il Cucuzza (Vol.4 f.400905) ed ha asserito di nulla sapere della "Edil Beton" e di non essere in grado di spiegare il rinvenimento del cennato cartoncino (Vol.4 f.400907).

Ha, infine, giustificato la presenza del Nangano adducendo rapporti commerciali con lo stesso per il rifornimento di carburante agli automezzi di sua proprieta' (Vol.4 f.400907).

Sulla scorta di questi elementi si evince chiaramente l'interferenza tra i percorsi imprenditoriali del Casella e le attivita' di individui dalla spiccata connotazione criminale.

Prova ne sono gli assegni, emessi o negoziati dall'imputato, scoperti in esito ad indagini bancarie,.

Il Casella ha emesso in circa otto mesi - dal novembre 1981 al luglio 1982 - a favore di

Sanseverino Domenico - indiziato di gravi reati in altro procedimento penale - assegni per complessive lire 95 milioni; ha presentato, inoltre, all'incasso effetti per complessive lire 5 milioni aventi come accettante o debitore l'Edilizia Sanseverino s.r.l., ed ha ricevuto - nel quadrimestre luglio - ottobre 1980 - assegni bancari tratti sui conti correnti intestati all'Immobiliare Emiro, il cui amministratore unico e' il predetto Sanseverino per complessive lire 33 milioni.

In data 30 aprile 1980 il Casella ha ricevuto da D'Angelo Giuseppe, condannato per associazione mafiosa nel presente processo, un assegno di lire 1.400.000; mentre Federico Domenico, parimenti condannato per il medesimo delitto, ha tratto per la "Cofed Costruzioni" s.r.l. 6 assegni per complessive lire 79.500.000 in favore del Casella.

Dal coimputato Oliveri Giovanni egli, inoltre, ha ricevuto un assegno bancario recante l'importo di lire 2.470.000, ed in favore del medesimo Oliveri ha emesso un assegno di lire 3.969.000.

Assegni per ammontare complessivo di circa 27.000.000 di lire ha, altresì, ricevuto il Casella dall'"Immobiliare Dueemme" s.p.a. e

dall'I.M.C.O s.p.a., ed ha presentato all'incasso effetti per circa 3.200.000 lire aventi come accettante o debitore la I.M.C.O. s.p.a.: le due nominate societa' fanno capo a Lo Presti Ignazio e Gaeta Carmelo, coimputato di associazione mafiosa in altro procedimento.

Tre assegni, per complessive lire 5 milioni circa, sono stati tratti, infine, dall'imputato in meno di tre mesi in favore del menzionato Nangano Giuseppe.

Orbene, gli elencati rapporti commerciali e finanziari oltre ad evidenziare e comprovare quella contiguita' all'area mafiosa di cui s'e' detto, delineano - per la loro intensita' e consistenza - assai piu' gravi responsabilita' del prevenuto relative al riciclaggio di grossi flussi di denaro di provenienza delittuosa in attivita' imprenditoriali aventi parvenza di legalita'.

Eloquente riprova dell'assunto ora espresso e' la peculiare vicenda della "Edilferro" s.r.l..

Detta societa', dotata al momento della costituzione di un capitale sociale di lire 21 milioni e di cui l'odierno imputato era l'amministratore unico, dopo una elevazione del capitale a quasi

trecento milioni - evidenziata dalle risultanze del bilancio 1980 ed ammessa, sia pure con argomentazioni destituite di attendibilita'', dal prevenuto nel corso del dibattimento - veniva improvvisamente ceduta, dopo appena un anno dalla nascita, a Bosco Giovanni e Lo Bianco Giuseppe, esponenti della famiglia di Inzerillo Salvatore, per essere inopinatamente riacquistata dopo appena otto mesi dal Casella (Vol.2 f.400416).

Non ha saputo chiarire l'imputato le ragioni di un siffatto, repentino avvicendamento.

In particolare, ha asserito il Casella al dibattimento di essere stato costretto a liberarsi della "Edilferro" per la impossibilita' di gestire tale impresa contemporaneamente a quell'altra sua individuale di autotrasportatore, nonche' per le montanti difficolta' economiche della societa''; salvo sostenere subito dopo che al momento del suo reingresso nulla era cambiato, immutata essendo l'esposizione debitoria e continuando egli ad esercitare attivita' di autotrasportatore.

Inspiegata e' rimasta, inoltre, la realizzazione, nel corso del primo esercizio sociale, di uno stabilimento del valore di oltre 200 milioni a

fronte di conferimenti dei singoli soci per complessivi 21 milioni;

In realta', per cogliere il significato di una vicenda cosi' singolare e' necessario tenere presente la piu' volte richiamata "collateralita'" del Casella rispetto all'attivita' criminale mafiosa.

Ha riferito il coimputato Calzetta Stefano di avere sentito Graviano Michele dire, in presenza di Vernengo Pietro, Battaglia Giuseppe ed Amato Federico, che occorreva che tutti acquistassero il ferro presso la "Edilferro" sebbene ivi costasse cinquanta lire in piu' "...perche' cio' gli interessava" (Vol. p.326).

Fondato appare, dunque, il convincimento che le vicende della "Edilferro" siano state determinate - in conseguenza della provenienza delittuosa delle risorse finanziarie investite sin dall'inizio nella societa' - dagli alterni equilibri tra gruppi rivali all'interno dell'organizzazione mafiosa e che, in definitiva, l'odierno imputato altro non sia stato che un "prestanome", incaricato di reinvestire in attivita' imprenditoriali lecite i proventi dei traffici mafiosi.

Conferma ne e' la significativa coincidenza temporale tra l'omicidio del boss Inzerillo e l'uscita di scena dei nominati Bosco e Lo Bianco, dei quali il primo dopo la scomparsa dell'Inzerillo si trasferiva negli Stati Uniti mentre il secondo si allontanava per destinazione ignota.

Per ulteriori valutazioni, anche sull'impresa individuale di autotrasporti svolta in societa' di fatto col fratello Casella Antonino, si rinvia alla scheda di quest'ultimo.

In conclusione, alla stregua degli acquisiti elementi non e' possibile formulare giudizio di appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso.

Egli si trovava, invero, alla data di entrata in vigore della legge 646/82, introduttiva dell'art.416 bis C.P., in stato di custodia cautelare (in carcere dal 12 luglio 1982, e nella propria abitazione dal 24 luglio 1984 al dicembre 1987); e nessun elemento e' emerso durante la detenzione, da cui si possa desumere un contributo anche minimo alle finalita' di "Cosa Nostra".

Nemmeno e' possibile ravvisare con certezza alcun coinvolgimento dell'imputato nel commercio di sostanze stupefacenti.

Deve, invece, reputarsi dimostrata la responsabilita' del Casella per il reato di ricettazione, stante l'attivita' dallo stesso posta in essere ai fini dell'accumulamento di ingenti somme provenienti dai traffici illeciti dell'organizzazione mafiosa.

Casella Giuseppe dev'essere, pertanto assolto dai reati di cui ai capi 10, 13 e 22 dell'epigrafe per non aver commesso il fatto; mentre va, al contrario, dichiarato colpevole del reato di ricettazione di cui all'art.648 C.P., cosi' modificata l'imputazione di cui al capo 1 della rubrica.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., l'imputato va condannato alla pena, adeguata all'entita' dei fatti ed alla personalita' del reo, di anni 2 e mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa (pena base per l'art.648 C.P. = anni 2 di reclusione e lire 2 milioni di multa, aumentata ad anni 2 e mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa per l'art.81 cpv. C.P.).

Alla condanna segue, "ex lege" , quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Castellana Giuseppe

Castellana Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Al lume delle risultanze processuali, ritiene la Corte che debba essere affermata la responsabilita' del predetto per i delitti contestati.

Dell'imputato ha parlato, in circostanziate dichiarazioni al G.I. ed in dibattimento, Contorno Salvatore, che lo indicato come "uomo d'onore" e "capo-decina" della famiglia mafiosa di Ciaculli.

Interrogato in merito, il Castellana - cognato del capo mafioso Greco Michele, in quanto fratello della di lui moglie - si e' protestato estraneo a "Cosa Nostra" ed ha espresso stupore per la condanna all'ergastolo di Greco Michele e Greco Salvatore, della cui rettitudine egli mai aveva dubitato (Vol.95 F.P. f.223250-223251); ha soggiunto di conoscere Contorno Salvatore, ma di non averlo piu' visto da oltre venti anni.

Puo' sin d'ora osservarsi come le difese del prevenuto siano inconsistenti ed inattendibili.

Che egli ignorasse cio' che molti - e non solo a Palermo - sapevano, e cioe' la preminente importanza dei Greco in seno all'organizzazione mafiosa, e' asserto che non richiede alcuna confutazione, come del pari insostenibile e' quanto dal medesimo dichiarato dinanzi al G.I. di Palermo in data 6 novembre 1984: non essersi egli incontrato con i sunnominati Greco dal luglio 1982, allorche' si svolse il funerale del padre dei predetti.

Ma non rispondente a verita' si appalesa anche l'ulteriore affermazione di non aver piu' visto o incontrato Contorno Salvatore da circa 25 anni.

Puntualmente smentito e', infatti, il Castellana da una serie di circostanze minuziosamente riportate dal Contorno, il quale ha riferito di avere acquistato - per interposta persona, essendo sottoposto a procedura fallimentare - nel 1980 da tale Conti Filippo un terreno confinante con un fondo del Castellana - o che fece da intermediario sulla vendita - e di aver ivi costruito nello stesso anno una villa (Vol.125 f.456650 e 456655); precisando, altresi', che, trattandosi di immobile rientrante nella sfera territoriale di "controllo" della famiglia di

Ciaculli, si rese necessario, a tal fine, preliminarmente richiedere ed ottenere il permesso di Greco Michele, cosa che il Contorno fece, per via gerarchica, tramite Bontate Stefano.

Siffatta ricostruzione appare credibile, non ravvisandosi alcuna ragione per dubitare della sua veridicità: trattasi, infatti, di una vicenda patrimoniale di scarso rilievo, palesemente priva di immediati connotati specificatamente accusatori per il "coimputato dichiarante".

Alla luce di tale premessa, la riferita asserzione del Castellana, volta a mirare l'affidabilità delle indicazioni del Contorno negando qualsiasi rapporto col medesimo, si rileva inaccoglibile, dovendo ritenersi, al contrario, che l'imputato abbia avuto frequenti contatti con il primo, non foss'altro che per la vicinanza dei rispettivi fondi (il Castellana, pur abitando in Palermo, ha infatti ripetutamente dichiarato, anche al dibattimento, di coltivare personalmente i propri terreni e di recarvisi a tal fine quotidianamente).

Secondo il Contorno, l'imputato - che gli ha presentato in diverse occasioni svariati "uomini d'onore" (Vol.125 f.456668 e seg) - era addetto al

controllo della zona di via Conte Federico e si avvaleva a tal fine dell'opera di Guagliardito Ignazio, imputato di associazione mafiosa in altro procedimento (Vol.125 f.456687).

Anche qui, la precisione delle indagini fornite dal Contorno e la acclarata fragilita' delle difese dell'odierno imputato - che ha ammesso, peraltro, in dibattimento di conoscere il Guagliardito, precisando di avervi fatto ricorso unicamente per il "trattamento antiparassitario delle piante" - inducono a ritenere fondate le cennate proposizioni accusatorie, ed a considerare, di conseguenza, il Castellana organicamente inserito in "Cosa Nostra".

Del che, peraltro, e' riprova la presenza nella cooperativa agricola S.Spirito, unitamente al Castellana e ad alcuni suoi familiari, di altro associato mafioso, Abbate Giuseppe, condannato anch'egli nel presente procedimento per il reato di cui all'art.416 bis c.p.

Il prevenuto ha dichiarato nel corso dell'interrogatorio dibattimentale del 19 marzo 1986, che l'Abbate entro' a far parte della cooperativa su esplicita richiesta dei soci, allorché

parve evidente la necessita' di rivolgersi a persone dotate di esperienza nel campo della commercializzazione dei prodotti agricoli. Anche nella memoria difensiva in atti si precisa che "nell'anno 1971, al fine di dare un nuovo impulso alla cooperativa, si procedette all'allargamento della base sociale e venne deciso di effettuare anche la commercializzazione della notevole quantita' di agrumi prodotti dai soci. Per attuare tale disegno, furono ammessi vari soci e, fra questi, il sig. Abbate Giuseppe che da moltissimi anni commercializzava buona parte dei prodotti agrumari della zona".

Sembra assumere il Castellana, quindi, che il rapporto tra l'Abbate e la cooperativa agricola S.Spirito sia sorto solo a seguito della determinazione presa nel 1971 di effettuare in proprio anche la commercializzazione dei prodotti.

Sennonche', dall'atto costitutivo, registrato in Palermo il 9 maggio 1967, si desume la presenza di Abbate Giuseppe nel collegio sindacale della cooperativa gia' al momento della costituzione, cosa che, oltre a smentire le surriferite deduzioni del Castellana, appare ai fini del presente giudizio, degno di rilievo, attesa la posizione ricoperta dall'Abbate nell'organigramma mafioso.

In conclusione, gli elementi indizianti sin qui prospettati depongono univocamente nel senso dell'appartenenza dell'odierno prevenuto al sodalizio mafioso. D'altronde, ove si rifletta sulla importanza dei vincoli familiari nella sub-cultura mafiosa, e sulla consuetudine, che caratterizza anche la piu' moderna e spregiudicata mafia imprenditrice, di modellare i propri schemi organizzativi sui legami parentali, non puo' stupire che i cennati indizi riportino al Castellana, cognato del capo dei capi, Greco Michele, quale elemento di spicco dell'organizzazione mafiosa.

Di conseguenza, Castellana Giuseppe va dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 c.p., l'imputato va condannato alla pena, che si stima adeguata alla entita' dei fatti e alla personalita' del reo, di anni 6 e mesi 6 di reclusione (pena base per l'art.416 bis, 1° e 4°, comma c.p.= anni 4 e mesi 3 di reclusione + aumento per l'art.416 bis, 6° comma, c.p. = anni 5 e mesi 10 + 2 mesi per l'art.112 n.1 c.p. = anni 6 di reclusione + aumento per l'art.81 cpv. c.p. = anni 6 e mesi 6 di reclusione).

Ai sensi del D.P.R. 865/86, la pena come sopra inflitta va condonata, sussistendone i presupposti, nella misura di mesi 6 di reclusione, corrispondente all'aumento di pena irrogato per l'art.81 cpv. C.P., in relazione al reato di cui al capo 1° dell'epigrafe.

La condanna alla pena così determinata comporta a mente degli artt.29 e 32 c.p. le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 c.p. e 18 legge 646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c., c.p., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali.

Castiglione Francesco

Castiglione Francesco e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere del reato di ricettazione, cosi' modificata l'originaria imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Gli addebiti mossi all'imputato, consistenti nell'aver ricevuto, quale socio della Ital-Costruzioni S.R.L., da Palazzolo Saveria Benedetta convivente di Provenzano Bernardo, "rappresentante" insieme a Riina Salvatore della "famiglia" di Corleone, la somma di lire 10 milioni come corrispettivo della cessione di alcune quote sociali, sono stati perfettamente corroborati dall'esito delle risultanze istruttorie.

Peraltro, un riscontro e' fornito dallo stesso Buscetta, il quale ha appreso da Badalamenti Gaetano che il Provenzano conviveva con una donna di Cinisi e che spesso frequentava tale centro (Vol.124 f.450068).

E', invero, ben strano che, come asserito dal Castiglione (Vol.10/T f.161616), questi abbia

conosciuto la futura socia solo in occasione della stipula, svoltasi presso lo studio del noto commercialista Prof. Provenzano Giuseppe, dell'atto traslativo delle quote sociali.

E' del tutto inusuale infatti che il Castiglione, da molti anni per sua stessa ammissione (Vol.10/T f.161615) nel mondo dell'edilizia, avrebbe commesso la leggerezza di non assumere complete e dettagliate informazioni sulla persona che doveva entrare in societa' con lui.

Questo a maggior ragione ove si consideri la natura stessa dell'operazione intercorsa tra il Castiglione e la Palazzolo, e la natura della societa' estremamente personalizzata da parte dell'imputato.

Si consideri, altresì, che riunendo il predetto Prof. Provenzano le vesti di consulente finanziario del Castiglione e, nel contempo, di amministratore del patrimonio della Palazzolo (Vol.10 T f.161615), sarebbe stato ben facile e naturale per l'imputato conoscere la qualita' e le consistenze economiche della stessa.

Alla luce di queste ovvie considerazioni risulta come non sia logicamente pensabile, come invece l'imputato ha sostenuto, che il medesimo non fosse,

nel concludere la cessione delle quote sociali, ben conscio della reale natura dell'affare.

Se a cio' si aggiunge l'ovvia constatazione della materiale impossibilita' della Palazzolo, che mai risulta abbia svolto alcuna attivita', non tanto di possedere la somma di L.10.000.000, quanto di risultare intestataria di un patrimonio talmente corposo da richiedere un amministratore, il quadro e' completo nel senso della illecita provenienza delle descritte disponibilita' finanziarie.

Per ulteriori considerazioni circa l'apporto necessario in quel momento alla societa', si rinvia alla scheda dell'altro socio Brazzo' Giuseppe.

Ritenuta, quindi, provata la conoscenza da parte dell'imputato di quell'illecita provenienza che costituisce il presupposto del delitto di ricettazione, ne va affermata la penale responsabilita' dell'imputato e condannato, avuti presenti i criteri di cui all'art.133 C.P., alla pena di anni 2 di reclusione e L.6.000.000 di multa.

La pena cosi' determinata, in virtu' del provvedimento di clemenza del D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, va interamente condonata.

Si pone, "ex lege", a carico dell'imputato il pagamento in solido delle spese processuali e di

quelle relative al suo mantenimento in carcere durante
la custodia cautelare.

Castiglione Girolamo

Castiglione Girolamo e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso, rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai capi n.1 e 10 dell'epigrafe, nonche' di una impressionante catena di rapine, furti e reati minori connessi.

Precisandosi che da tali delitti contro il patrimonio, in ordine ai quali e' stata ritenuta la penale responsabilita' del Castiglione, tratta altra parte di questa sentenza cui si rimanda, deve qui rilevarsi come non sia emersa, a seguito della compiuta istruttoria, la piena prova della colpevolezza dell'imputato per i reati associativi contestatigli.

Invero, le chiamate in correita' operate rispettivamente da Sinagra Vincenzo cl.1956 (F.P. f.258301 e segg.) e Di Marco Salvatore (Vol.34/F f.016403), dalle quali e' pure lecito evincere come la pericolosa banda in seno alla quale

risulta abbia "lavorato" il Castiglione, operasse alle dirette dipendenze del tristemente famoso Marchese Filippo (F.P.f.258352), capo della cosca di Corso dei Mille, ineriscono tuttavia esclusivamente alla serie, cui si e' fatto cenno, di furti e rapine.

Lo stesso Calzetta Stefano, che reiteratamnte, tanto in istruttoria (F.P. f.221051), quanto in dibattimento (Dib.Vol.79 f.031056), ha accusato il Castiglione, lo ha fatto con riferimento ai reati contro il patrimonio.

L'imputato fa quindi parte di quella manovalanza del crimine controllata dall'associazione mafiosa e talvolta utilizzata anche per azioni criminose connesse ai fini associativi.

Poiche' il Castiglione risulta aver partecipato principalmente a reati contro il patrimonio che non appaiono tipici rispetto alle finalita' di "Cosa Nostra", non e' certo il suo contributo causale al momento associativo, seppur rimane accertata una sostanziale dipendenza dal capo della "famiglia" di Corso dei Mille.

Coerentemente con le esposte considerazioni appare raggiunta la prova della responsabilita' penale

dell'imputato in ordine ai singoli reati contro il patrimonio, il medesimo va; assolto per insufficienza di prove dai capi d'imputazione di cui ai n.1 e 10 dell'epigrafe.

Il Castiglione di contro, deve essere condannato per i reati ascrittigli ai capi 313 e 322 nonche' 324, 325, 327, 328, 330, 332, 334, 335, 336, 344 e 345 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Tutto cio' premesso, tenuto conto e del citato vincolo della continuazione e dei criteri indicati dall'art.133 c.p., appare equo infliggere a Castiglione Girolamo la pena di anni otto di reclusione e L.3.000.000 di multa, che appare adeguata alla gravita' dei fatti e alla capacita' a delinquere del reo (p.b. per il reato piu' grave di cui al capo 320 e cioe' per l'art.628 p.p. cpv.2 n.1 e 2 c.p. = anni 6 di reclusione e L.2.000.000 di multa + aumento per art.61 n.7 c.p. di un anno e L.500.000 = anni 7 di reclusione e L.2.500.000 di multa + aumento per art.81 cpv. C.P. = anni 8 di reclusione e L.3.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 c.p., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene

accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Stante la pericolosità sociale del condannato, si reputa opportuno ordinare, a pena espiata, ai sensi dell'art.229 c.p., che lo stesso sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Castillo John Vittorio

Castillo John Vittorio e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato ascrittogli al capo 53 del'epigrafe, relativo al concorso in fatti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Alla stregua delle risultanze processuali e' emersa la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato.

Ed invero, un primo concreto elemento di colpevolezza a carico del prevenuto puo' agevolmente trarsi dalle dichiarazioni del De Riz, anch'egli coinvolto nel traffico di stupefacenti, in base alle quali (Vol.16/RA f.116774) tale Mendoza, in seguito rivelatosi correttamente quale Castillo John Vittorio, aveva venduto ingenti partite di cocaina tra gli altri a Cannizzaro Francesco e a Grazioli Sergio (Vol.16/RA f.116774), questi ultimi particolarmente vicini, a Ferrera Giuseppe, della "famiglia" dei "Cavaduzzi" organicamente inserita in "Cosa Nostra".

Lo stesso Castillo poi, ha reso completa confessione in ordine al fatto contestatogli

chiarendo, da un canto le proprie vere generalita' (Vol.41/RA f.122286), dall'altro precisando di far parte di una grossa organizzazione dedita all'importazione nel nostro paese di ingenti quantitativi di cocaina (Vol.17/RA f.117079-117082), con una versione dei fatti sostanzialmente coincidente con quella del De Riz.

Appare cosi' pienamente provata, in presenza degli esposti inequivocabili riscontri probatori, la responsabilita' del Castillo, per il reato di spaccio e di detenzione di stupefacenti ascrittogli in rubrica.

Va pertanto pronunciata la condanna nei confronti dell'imputato in ordine al delitto di cui al capo 53 dell'epigrafe.

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., per Castillo John Vittorio si reputa congrua la pena di anni 6 di reclusione e di L.10.000.000 di multa (p.b. art.71 legge n.685/75 anni 4 di reclusione e di lire.6.000.000 di multa + aumento per art.74 p.p. n.2 = anni 6 e lire 10.000.000).

Ai sensi degli artt.29 e 32 c.p. la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici

uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Si reputa opportuno ordinare, stante la pericolosità sociale dell'imputato, che lo stesso, scontata la pena, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni (art.229 c.p.).

Alla condanna segue "ex-lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Castronovo Francesco

Castronovo Francesco e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato come uno dei componenti di maggiore spicco della c.d. "Fazione Catalano", composta - come si e' gia' detto nel Capitolo X del presente provvedimento relativo al traffico internazionale degli stupefacenti, cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "cosa nostra" siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Invero, Castronovo Francesco - noto anche come "Frank" o "Ciccio l'Americano" - era stato gia' coinvolto nelle indagini conseguenti al sequestro di Kg.40 di eroina rinvenuta a Milano in possesso dei fratelli Adamita.

Come gia' si e' esposto (cap.X, Parte IV, par.I) Contorno Salvatore ha fornito importanti particolari su tale vicenda, confermando che l'eroina in questione proveniva da Bagheria e stava per essere spedita negli Stati Uniti.

Peraltro, tali dichiarazioni, sono confortate da quanto accertato nel noto procedimento penale contro Spatola Rosario ed altri, in cui, in ordine a tale episodio sono emersi inequivoci elementi di responsabilita' a carico, tra gli altri, di Castronovo Francesco (Vol.192 f.194), del quale veniva accertata la presenza in Bagheria (Vol.192 f.200).

Cio' premesso, va rilevato che, risulta dall'"affidavit" dell'agente Rooney (Vol. 21/G) che Castronovo Francesco - indicato come uno dei componenti di maggior peso della "Fazione Catalano" - era pienamente coinvolto nel traffico internazionale di stupefacenti concernente la c.d. "Pizza Connection".

Invero, dall'"affidavit" citato risulta che Zito Benedetto (anch'egli componente della Fazione Catalano, coinvolto nel citato traffico di droga), detto "Benny" ha presentato un agente DEA in

incognito al Castronovo, per trattare una partita di eroina, presso il "Mimmo's Pizza" 9936 Roosevelt Boulevard, Philadelphia, Pennsylvania, il quale, in tale occasione, ha notato che il Castronovo dava a Zito due pacchetti.

Inoltre, dal complesso delle indagini svolte in quella sede dagli investigatori americani (v. "affidavit" citato) emerge tutta una serie di contatti tra Zito, che trattava la vendita di eroina con l'agente sotto copertura, e numerosi componenti della "fazione Catalano", tra cui anche il Castronovo

Invero, si e' gia' ampiamente dimostrato in altra parte della trattazione (V. Cap.X concernente il traffico internazionale di stupefacenti) che i componenti della Fazione Catalano avevano organizzato un lucroso traffico di eroina rifornendosi in Sicilia presso le "famiglie" palermitane.

Piu' in particolare - come gia' emerso nella vicenda Adamita di cui si e' detto - i collegamenti piu' frequenti venivano intrattenuti con la "famiglia" di Bagheria, capeggiata da Greco Leonardo, della quale il Castronovo, secondo quanto riferito da Contorno Salvatore, faceva parte (Ud.Vol.35 f.13600 e segg.).

Inoltre, dalle esperite indagini risulta che il Castronovo ha negoziato, assieme al fratello Carlo, assegni per complessivi 10.000.000 di lire con Scaduto Giovanni, anch'egli "uomo d'onore" della "famiglia" di Bagheria (Vol.192 f.280 e 290).

Lo stesso Castronovo manteneva inoltre intensi contatti con Ganci Giuseppe, divenuto negli U.S.A. uomo di fiducia di Bono Giuseppe "rappresentante" delle "famiglie" di Bolognetta (come si evince da alcune intercettazioni telefoniche allegate in atti - Vol.30/Q f.69-), nonché di Catalano Salvatore, capo indiscusso dell'omonimo gruppo statunitense e componente della "famiglia" di Ciminna.

Inoltre, ulteriore indizio del suo organico inserimento nella struttura di "Cosa Nostra", si rinviene nella partecipazione dell'imputato alle sontuose nozze del citato Bono Giuseppe, celebrate a New York il 16 novembre 1980, dove e' stato ritratto in fotografia, insieme a numerosi altri "uomini d'onore" di "rango", molti dei quali riconosciuti componenti della "Catalano Faction".

IL Castronovo, e' stato altresì indicato da Amendolito Salvatore - personaggio coinvolto

nella attivita' connesse al riciclaggio del denaro proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti - come uno dei soggetti dal quale riceveva denaro - in misura di 200-300.000 dollari per volta in banconote di piccolo taglio - da inviare in Svizzera (Vol.1/G f.016550 e segg.).

Amendolito Salvatore ha dettagliatamente descritto le modalita' tecniche dei trasferimenti di denaro che, in un primo momento, avevano luogo a mezzo Banca da New York in alcuni conti svizzeri (v. interrogatori allegati in atti), e, successivamente, mediante trasporto diretto del denaro, a mezzo di aerei privati, presso la filiale di Nassau (Bahamas) della Banca di Svizzera e D'Italia, dalla quale - a mezzo assegni circolari al portatore o con accrediti telegrafici - il denaro veniva trasferito sui citati conti svizzeri.

Peraltro, lo stesso Amendolito, ha dichiarato di aver dubitato circa la provenienza del denaro consegnatogli dal Castronovo, atteso che si trattava di monete di piccolo taglio (Vol.26/G f.028819 e segg.) solitamente provenienti dalla vendita al dettaglio dell'eroina. Aggiungeva, inoltre, di aver avuto notizia che il Castronovo aveva trovato in Della Torre Franco un'altro canale per l'esportazione di valuta.

Tali dichiarazioni risultano confermate da quanto emerso dalle indagini compiute dalla DEA e dal F.B.I. (Vol.1/G f.16), dalle quali emerge che Catalano Onofrio e Matassa Filippo erano stati notati mentre recapitavano ad Amendolito pacchi contenenti dollari in contanti, mentre Ganci Giuseppe e Castronovo Francesco svolgevano mansioni di controllo.

Vale la pena di ricordare che Catalano Onofrio e' uno dei personaggi di spicco della "Fazione Catalano" (fratello del capo Catalano Salvatore), cosi' come il gia' citato Ganci Giuseppe (Vol. 30/Q f.69).

Peraltro, le dichiarazioni di Amendolito risultano ulteriormente confortate dalle deposizioni di Matassa Filippo - anch'egli coinvolto nelle operazioni di riciclaggio del denaro proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti - il quale offre conferma del fatto che il denaro manovrato da quest'ultimo era di pertinenza della "Fazione Catalano" (Vol.16/G f.152 e segg.; Vol.21/A/G f. 1, 8, 53, 56, 224, 305).

Il Matassa ha, inoltre, dichiarato di aver avuto contatti con Catalano Onofrio e Castronovo Francesco ("Frank"), su segnalazione

di Tognoli Oliviero (altro personaggio coinvolto nelle operazioni di riciclaggio di cui si e' detto), e di avere portato ad Amendolito e ad altri, somme certamente superiori al milione di dollari, prelevate dalla pasticceria "Casamento" e dal "Roma Restaurant" di titolarita' del Castronovo.

Inoltre, fra la documentazione sequestrata al Castronovo (Vol.24/G f.028132, 028139) sono stati rinvenuti documenti dai quali risulta che costui e' socio con Mazzara Gaetano (anch'egli "uomo d'onore" della "famiglia" della Noce, legata ai "Corleonesi") in due pizzerie di New York (la "Pizza D'Oro" e la "F. and G. Pizza"); nonche' il numero di telefono di Li Voti John (arrestato insieme a Montalto Salvatore a Milano) e il biglietto da visita di Lauricella Carlo, anch'egli coinvolto nella c.d. "Pizza connection".

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti, - inquadrati nella parte generale (Cap.X) concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio, offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13 e 22, con l'esclusione, limitatamente al capo 13,

dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L. 22.12.75 N.685, e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L. 22.12.75 N.685, atteso che non risulta provato, nell'ambito delle attivita' criminose inerenti al traffico di stupefacenti, che gli imputati abbiano fatto uso o si siano avvalsi di armi.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L. 22.12.75 N.685, anziche' quella di cui al 2° cpv. del medesimo articolo.

Tanto si segnala, facendo presente che nel calcolo della pena si e' tenuto conto della sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantita'.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari (55 milioni in un solo anno) rientrati in Svizzera dagli U.S.A - tale aggravante va ritenuta pienamente operante, essendo stata esclusa solo, a causa di un errore di trascrizione.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della

continuazione rispettivamente tra di loro i reati di cui ai capi 1 e 10 nonché quelli di cui ai capi 13 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Castronovo Francesco la complessiva pena di anni diciassette di reclusione e di lire 120.000.000 (centoventimilioni) di multa, risultante dal seguente computo:

- capi 1 e 10, pena base art.416 Bis comma IV C.P. anni 4 di reclusione + art.416 Bis comma VI C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni 6
d i r e c l u s i o n e ;

- capi 13 e 22, pena base art.71 L. 22.12.75 N.685, anni quattro di reclusione e lire 45.000.000 di multa + 1/3 per art.74 I comma N.2 = anni 5 mesi 4 e 60 milioni più 1/2 per art.74 II comma = anni otto di reclusione e lire 90.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 11 di reclusione e lire 120.000.000 di multa; per cui, la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante

l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Infine, visto il D.P.R. 18.12.1981 N.744, questa Corte, ritenuto che ne ricorrono le condizioni oggettive e soggettive, dichiara condonata la pena come sopra inflitta a Castronovo Francesco nella misura di un anno di reclusione.

Catalano Onofrio

Catalano Onofrio e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato come uno dei componenti di maggiore spicco della c.d. "Fazione Catalano", capeggiata dal fratello Catalano Salvatore e composta - come si e' gia' detto nel capitolo X concernente il traffico internazionale degli stupefacenti, cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" Siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Invero, il Catalano, era stato gia' coinvolto - come anche altri coimputati della c.d.

"Pizza Connection" - in un episodio di traffico di stupefacenti concernenti la spedizione in U.S.A. di 40 Kg. di eroina, provenienti da Bagheria, sequestrata a Milano ai fratelli Adamita il 16 Marzo 1980 (Vol.192 f.244, 251, 302) (Vol.196).

Inoltre, nell'ambito delle indagini concernenti il traffico degli stupefacenti facente capo a Spadaro Tommaso - di cui si e' ampiamente trattato in altra parte cui si fa rinvio - e' emerso che Catalano Onofrio ha negoziato 4 vaglia cambiari di lire 10.000.000 ciascuno (versandoli in un suo c/c presso l'agenzia di Ciminna del Banco di Sicilia), emessi il 15 Gennaio 1980 dall'agenzia N.3 di Palermo del Banco di Sicilia, e facenti parte di una partita di vaglia per un ammontare complessivo di 500.000.000 di lire, richiesti da Sampino Antonietta, cognata dello Spadaro, utilizzando come provvista alcuni libretti di risparmio dove erano depositate somme provenienti dal traffico degli stupefacenti di pertinenza di quest'ultimo (Vol.62 Ter f.1).

Peraltro, vaglia della stessa partita sono stati negoziati da noti trafficanti, tra i quali i fratelli Grado, Ingrassia Ignazio, Tinnirello Gaetano, ed altri ancora.

Ed a proposito dei fratelli Grado occorre rilevare che, su un c/c dell'agenzia 16 della Sicilcassa di Palermo intestato alla loro madre Grado Antonina, risultano versati tre assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno, la cui emissione e' stata richiesta alla Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale, il 18 Settembre 1979, da tale Cinquemani Carmelo, utlizzando come provvista assegni di c/c tratti da Catalano Onofrio (Vol.11/B f.40, 48, 49).

Risulta, inoltre, che Greco Leonardo, capo della "famiglia" di Bagheria, ha apposto una firma di girata su un assegno emesso dal Catalano Onofrio per lire 10.000.000.

Orbene, a proposito di tali titoli di credito, occorre osservare che essi nel loro complesso fanno riferimento a somme non indifferenti e, singolarmente presi, ammontano sempre a "cifre tonde" (10.000.000; 5.000.000); il che rafforza - come gia' accennato alla parte della trattazione che concerne il traffico di stupefacenti cui si e' fatto rinvio - il convincimento che trattasi di una vera e propria redistribuzione di proventi illeciti, certamente derivanti, dati i personaggi coinvolti, dal traffico della droga.

Il fatto poi che dette persone risultino "aliunde" appartenenti all'associazione mafiosa "Cosa Nostra", che gestiva e controllava tutto il traffico dell'eroina, facendovi partecipare nella fase del finanziamento soltanto i suoi componenti, costituisce un elemento che rafforza il convincimento della Corte circa l'appartenenza dell'imputato a tale associazione.

Il Catalano Onofrio, e' fratello di Catalano Salvatore, capo indiscusso della omonima "Fazione", indicato da Buscetta Tommaso come "uomo d'onore della "famiglia" di Ciminna (PA), paese d'origine dei Catalano (Vol.124 Bis, f.450206, 450209, 450210).

Inoltre, per quanto concerne i fratelli Catalano, ulteriore indizio del loro organico inserimento nella struttura di "Cosa Nostra", si rinviene nella partecipazione alle sontuose nozze di Bono Giuseppe, celebrate a New York il 16 Novembre 1980, insieme a numerosi altri "uomini d'onore" di "rango", molti dei quali riconosciuti fotograficamente da Buscetta quali componenti di "Cosa Nostra" Siciliana (Vol.124 Bis f.450245).

Cio' posto, per quanto concerne il traffico di stupefacenti della c.d. "Pizza Connection", va

rilevato che un quadro completo ed esauriente dell'attivita' illecita svolta, in tale contesto, da Catalano Onofrio e' fornito dal noto "affidavit" dell'agente Charles J. Rooney (Vol.21/G).

Dal citato "affidavit" emerge con chiarezza il pieno coinvolgimento di Catalano Onofrio in tale traffico, nonche' una serie interminabile di elementi di collegamento tra i vari componenti della "Fazione Catalano" e l'imputato.

Emerge, altresì, che l'imputato operava in stretto contatto con il fratello Catalano Salvatore, capo di tale "Fazione".

Cio' premesso, evidenti ragioni di economia processuale impediscono di elencare analiticamente tutti gli elementi che emergono dal citato "affidavit", atteso che, sono gia' stati esposti nella parte generale sul traffico di stupefacenti cui si fa rinvio.

Parimenti, ci si limitera', in questa sede, a fare rinvio alle numerose intercettazioni telefoniche ed alle altre fonti di prova esaurientemente analizzate nella parte generale di cui si e' detto, che costituiscono ulteriori elementi di responsabilita' a carico dell'imputato.

Invero, la posizione centrale occupata dai fratelli Catalano in tale traffico e' cosi' rilevante che la gia' svolta ricostruzione generale, dovendo necessariamente illustrare il ruolo da costoro occupato, offre piena contezza del complesso degli elementi a loro carico.

Peraltro, quanto emerso dall'affidavit risulta, altresì confermato da ulteriori elementi a carico di Catalano Onofrio, dai quali si desume che egli era, a pieno titolo, inserito anche nel circuito di riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di stupefacenti di cui si e' detto.

Invero, nel corso delle sue dichiarazioni Matassa Filippo - uno dei personaggi coinvolti nelle operazioni di riciclaggio concernenti la "Fazione Catalano" - ha confermato di aver avuto contatti con Castronovo Francesco e Catalano Onofrio, e di avere portato, per loro conto, ad Amendolito Salvatore, somme certamente superiori al milione di dollari (Vol.16/G f.152, 156,; Vol.21/G f.1 e ss., 8, 224, 305; Vol.26/G f.53,56; f.021741 e ss., f.021744).

Vale la pena di ricordare che, anche Amendolito e' un personaggio di tutto rilievo nel riciclaggio del denaro proveniente dai traffici della "Pizza Connection".

Peraltro, tutto cio' e' confermato dalle indagini compiute dalla Dea e dal F.B.I. (Vol.21/G f.16), dalle quali emerge che Catalano Onofrio e Matassa Filippo erano stati notati mentre recapitavano ad Amendolito pacchi contenenti dollari in contanti, mentre Ganci Giuseppe e Castronovo Francesco svolgevano mansioni di controllo.

Infine, ulteriori elementi che confermano il coinvolgimento dell'imputato nelle operazioni di riciclaggio si traggono dalle deposizioni di Donada Remo, impiegato della Coop Finanz. gestita da Cavalleri Antonio, il quale informa dei contatti intercorsi in Svizzera tra il Catalano Onofrio, e gli altri associati, tra i quali spiccano Rotolo Antonino, Greco Leonardo e Tognoli Oliviero (Ud.Vol.116 f.50984 e ss.), riconosciuti in fotografia (Ud.Vol.155 f.73077).

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13 e 22, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al V comma dell'art.75 L.22 Dicembre 1975 N.685, e,

limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L.22 Dicembre 1975 N.685, atteso che non risulta provato, nell'ambito delle attività criminose inerenti al traffico di stupefacenti, che gli imputati abbiano fatto uso o si siano avvalsi di armi.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L.22 Dicembre 1975 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Cio' si segnala in quanto sostanzialmente non si tenuto conto di tale errore, essendosi riconosciuta la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantita', attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le quantita' oggetto di esso, desumibili dal fiume di dollari (55 milioni in un solo anno) rientrati in Svizzera dagli U.S.A.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere

a Catalano Onofrio la complessiva pena di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa, risultante dal seguente computo:

capi 1 e 10, pena base art.416 Bis comma IV C.P. anni 4 di reclusione + art.416 Bis comma VI C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione;

capi 13 e 22, pena base art.71 L.22 Dicembre 1975 N.685, anni 4 di reclusione e lire 45.000.000 di multa + art. 74 I comma N.2 legge cit. = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.60.000.000 di multa + art.74 II comma = anni 8 di reclusione e L.90.000.000 di multa + art.81 cpv.C.P. = anni 11 di reclusione e L.120.000.000 di multa;

per cui, la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'irrogazione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Catalano Salvatore

Catalano Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato il capo indiscusso della omonima "Fazione Catalano", composta - come si e' gia' detto nel Cap.X del presente provvedimento - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" Siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Il quadro generale delle attivita' illecite svolte da Catalano Salvatore, nel contesto dei traffici della c.d. "Pizza Connection", e' fornito dal noto affidavit dell'agente Charles J. Rooney, secondo cui esistono nell'area di New York 5 "famiglie" di cui

una e' la "famiglia" Bonanno (allegato agli atti al Vol.21/G).

Detta "famiglia" - che si occupa anche di traffico di stupefacenti - e' divisa in diversi gruppi o "factions" uno dei quali e' guidato da Catalano Salvatore, nato a Ciminna nel 1941, contitolare con Ganci Giuseppe - vero e proprio braccio destro dell'imputato - della Pizzeria "Al Dente Pizza", considerata come uno dei crocevia dei traffici della "Fazione Catalano".

Dal citato "affidavit" emerge con chiarezza il pieno coinvolgimento di Catalano Salvatore in tale traffico, nonche' una serie interminabile di elementi di collegamento tra i vari componenti della "Fazione Catalano", di cui, come si e' detto, l'imputato era il capo.

Cio' premesso, evidenti ragioni di economia processuale impediscono di elencare analiticamente tutti gli elementi che emergono dal citato documento, atteso che, sono gia' stati esposti nella parte generale sul traffico di stupefacenti, cui si fa rinvio.

Parimenti, ci si limitera', in questa sede, a fare rinvio alle numerose intercettazioni telefoniche

ed alle altre fonti di prova esaurientemente analizzate nella parte generale (cap.X Parte IV par.3) che costituiscono ulteriori elementi di responsabilita' a carico dell'imputato.

Invero, la posizione centrale occupata da Catalano Salvatore - insieme al cugino Catalano Onofrio, ai cugini Lamberti e Mazzurco Salvatore - in tale traffico e' cosi' rilevante che la gia' svolta ricostruzione generale, dovendo necessariamente illustrare il ruolo da costui occupato, offre piena contezza del complesso degli elementi a suo carico.

Peraltro, quanto emerso dall'"affidavit" risulta, altresì confermato da ulteriori elementi a carico di Catalano Salvatore di cui qui di seguito si trattera'.

Infatti, in una serie di informazioni confidenziali - di cui e' stata successivamente rivelata la fonte (il che ne consente la utilizzazione in questa sede essendosi data lettura delle dichiarazioni di Steven Hopson, teste irreperibile,) - raccolte dagli investigatori americani (Vol.20/G f.12 el4), Catalano Salvatore viene indicato come il capo di un'organizzazione criminale composta da siciliani con base a New York.

Piu' precisamente il Catalano viene indicato come il capo di una "fazione" siciliana di una delle cinque "famiglie" di New York; nonche' come uno dei maggiori trafficanti di eroina di Queens, assiduo frequentatore del Panificio di Grimaldi al 2101 Menahn Street Ridgewood di New York, dove si incontrava spesso con il citato Ganci, il quale prendeva ordini e rendeva conto del suo operato direttamente a lui.

Peraltro, l'F.B.I. ha verificato tali circostanze tramite un efficace servizio di sorveglianza elettronica (Vol.20/G f.17), accertando, altresi', che il Ganci e' socio del Catalano Salvatore in numerose pizzerie di New York (Vol.30/Q f.69, 70, 75).

Inoltre, il numero telefonico di Catalano Salvatore e' stato rinvenuto tra gli appunti di Richard Cefalu' all'atto del suo arresto a New York nel 1981 nel traffico di droga con la Sicilia.

Emblematica, poi, risulta essere la vicenda concernente l'ordine di acquisto di eroina fatto dall'agente DEA "sotto copertura", Hopson Steven, che era venuto in contatto con Zito Benedetto (v.scheda personale), da dove si evince chiaramente il ruolo centrale svolto in tale occasione dai Catalano Salvatore.

Cio' posto, per quanto concerne la partecipazione dell'imputato, come associato a "Cosa Nostra" lo stesso Buscetta ha fatto presente che coloro che, come i componenti della "Fazione Catalano", si occupavano del traffico di droga negli Stati Uniti d'America erano "uomini d'onore" ivi residenti, ma appartenenti a "Cosa Nostra" siciliana.

E' stato altresì osservato che il traffico di stupefacenti risulta monopolizzato da tale associazione (v. Cap. X cui si e' fatto rinvio), anche se, come si e' visto, per ruoli marginali ovvero per attivita' insostituibili non e' esclusa la partecipazione di soggetti non associati.

Considerando il rilevante ruolo ricoperto nell'ambito del traffico di stupefacenti ed il maneggio di ingenti capitali da parte dell'imputato, non vi puo' essere dubbio circa la qualita' di "uomo d'onore".

Tale assunto e' pienamente ed autorevolmente confermato da Buscetta Tommaso, il quale indica Catalano Salvatore come "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciminna (PA), suo luogo di origine.

Buscetta Tommaso - che ha dimostrato di ben conoscere l'imputato - ha riferito di aver

conosciuto il Catalano, prima che costui divenisse "uomo d'onore", presso il campo di tiro a volo dell'Addaura, assiduamente frequentato anche da Greco Michele.

Ha, altresì, riferito che l'imputato si era da tempo trasferito a New York, dove si era inserito - assieme a Ganci Giuseppe, Mazzara Gaetano e Bono Giuseppe - nel traffico di stupefacenti, e dove gli aveva presentato i Cuntrera di Siculiana (AG), che si erano trasferiti a Montreal (Vol.124 Bis f.70, 73, 74, 108, 118; Vol.124 ter f.7, 15,; f.450206 e segg.).

Inoltre, tra gli appunti sequestrati a Ganci Giuseppe - che si è già detto essere il braccio destro dell'imputato - sotto l'indicazione "Nardo" - diminutivo di Leonardo (Greco) - sono stati rinvenuti i numeri di tre utenze della rete urbana di Bagheria tutte riferibili al noto Greco Leonardo, autorevole esponente della "famiglia" di Bagheria (Vol.12/G Bis f.019772 e segg.).

Cio' conferma i collegamenti svelati da Contorno circa le "famiglie" impegnate nella spedizione della droga, tra cui quella di Bagheria, anche se è dimostrato che l'invio della droga in U.S.A. avveniva per conto di più "famiglie" in unico contesto.

Infine, ulteriore indizio dell'organico inserimento di Catalano Salvatore nella struttura di "Cosa Nostra", si rinviene nella partecipazione dell'imputato alle sontuose nozze di Bono Giuseppe, celebrate a New York il 16 Novembre 1980, dove e' stato ritratto in fotografia, insieme a numerosi altri "uomini d'onore" di "rango", molti dei quali riconosciuti componenti della "Catalano Faction".

Peraltro, lo stesso Buscetta , ha riconosciuto nelle fotografie di codesta cerimonia il Catalano Salvatore.

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13 e 22, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al V comma dell'art.75 L.22 Dicembre 1975 N.685, e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L.22 Dicembre 1975 N.685, atteso che non risulta provato, nell'ambito delle attivita' criminosi inerenti al traffico di stupefacenti, che gli imputati abbiano fatto uso o si siano avvalsi di armi.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L.22 Dicembre 1975 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari (55 milioni in un solo anno) rientrati in Svizzera dagli U.S.A - tale aggravante va ritenuta pienamente sussistente, essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore di trascrizione.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Catalano Salvatore la complessiva pena di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa, risultante dal seguente computo:

- capi 1 e 10, pena base art.416 Bis comma IV C.P. anni 4 di reclusione + art.416 Bis comma VI C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. =

anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. =
anni 6 di reclusione;

- capi 13 e 22, pena base art.71 L.22 Dicembre
1975 N.685, anni 4 di reclusione e lire 45.000.000 di
multa + art. 74 I comma N.2 legge cit. = anni 5 e mesi
4 di reclusione e L.60.000.000 di multa + art.74 II
comma = anni 8 di reclusione e L.90.000.000 di multa +
art.81 cpv.C.P. = anni 11 di reclusione e
L.120.000.000 di multa;

per cui, la pena complessiva risulta pari a quella
indicata tramite il cumulo materiale delle pene come
sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, la pena
accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici
uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione
della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad
una casa di lavoro per la durata di un anno e
l'applicazione della misura di sicurezza della
liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre
anni.